

CCLXXXIII SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1964**Presidenza del Presidente Cerioni****I N D I C E**

Assenze per più di cinque giorni	6349
Disegni di legge (Annunzio di presentazione)	6350
Disegno di legge: «Stato giuridico e ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Azienda delle Foreste demaniali della Regione Sarda». (135) (Discussione e approvazione):	
CASU	6351
CONGIU	6351-6366-6369-6381
ZACCAGNINI	6353-6367-6375
ZUCCA	6355-6367-6371
MURGIA, relatore	6360
STARA, relatore	6361
DEL RIO, Assessore all'agricoltura e foreste	6361-6369-6372-6379-6382
SERRA	6367-6375-6382
DETTORI	6370
TORRENTE	6375
SOGGIU PIERO	6376
SOTGIU GIROLAMO	6379
(Votazione segreta)	6383
(Risultato della votazione)	6383
Interpellanza e interrogazioni (Annunzio)	6350
Proclamazione e giuramento del consigliere Giovanni Maria Lai	6350-6360
Risposta scritta a interrogazioni	6349

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consiglieri regionali che si sono astenuti dall'intervenire alle sedute del Consiglio per più di cinque giorni consecutivi: Peralda, ottava assenza.

Risposta scritta a interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

«Interrogazione Raggio - Ghirra sul mancato pagamento salari dipendenti impresa Del Piano». (1145)

«Interrogazione Pinna sullo stato di disagio dei lavoratori di Asuni». (1178)

«Interrogazione Pinna sul ripristino dell'aeroporto di Vena Fiorita». (1191)

«Interrogazione Asara sul ripristino dell'aeroporto di Vena Fiorita». (1196)

«Interrogazione Pinna sul mancato rilascio delle fatture da parte dei Consorzi Agrari». (1209)

«Interrogazione De Magistris sulla temporanea mancanza di mezzi finanziari da parte della S.M.C.S.». (1219)

La seduta è aperta alle ore 10 e 55.

TORRENTE, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IV LEGISLATURA

CCLXXXIII SEDUTA

29 OTTOBRE 1964

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Annunzio che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

«Istituzione di un posto di professore di igiene presso la facoltà di scienze dell'Università di Cagliari».

«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento in favore delle aziende agricole, modificata con legge regionale 22 maggio 1964, n. 13».

«Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3. Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche».

«Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1962, n. 20. Intervento straordinario della Regione per la costruzione di strade di penetrazione agraria».

Annunzio di interpellanza e interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

TORRENTE, *Segretario*:

«Interpellanza Atzeni Licio - Cardia - Congiu sulla situazione e le prospettive del bacino carbonifero del Sulcis». (259)

«Interrogazione Torrente - Urraci, con richiesta di risposta scritta, sui gravissimi danni provocati dal recente nubifragio nel Comune di Marrubiu». (1263)

«Interrogazione Frau, con richiesta di risposta scritta, sul mancato funzionamento dello scalo d'alaggio a Porto Torres». (1264)

«Interrogazione Pinna, con richiesta di risposta scritta, sullo stato di disagio della popolazione di Marrubiu». (1265)

«Interrogazione Asara, con richiesta di risposta scritta, sullo scioglimento della Commissione delle imposte di Tempio». (1266)

«Interrogazione Pinna, con richiesta di risposta scritta, sulla scadenza delle cambiali agrarie». (1267)

Proclamazione a consigliere regionale
di Giovanni Maria Lay

PRESIDENTE. In seguito al decesso dell'onorevole Daniele Ghilardi è stato dato incarico alla Giunta delle elezioni di accertare dai dati elettorali quale fosse il candidato maggiormente votato dei non eletti della lista numero 6 della circoscrizione elettorale di Cagliari. Il Presidente della Giunta delle elezioni, con nota del 28 ottobre 1964, ha comunicato quanto segue: «Dal verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Cagliari, la Giunta ha constatato che nella lista numero 6 avente il contrassegno «scudo crociato e scritta "Libertas"» il candidato maggiormente votato, tra i non eletti, è Lai Giovanni Maria, il quale ha conseguito 7.072 voti di preferenza. Tanto comunico alla S. V. onorevole ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno del Consiglio».

Proclamo, pertanto, consigliere regionale il signor Giovanni Maria Lai.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Stato giuridico e ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Azienda delle Foreste demaniali della Regione Sarda». (135)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Azienda delle Foreste demaniali della Regione Sarda»; relatori l'onorevole Murgia per la prima Commissione, lo onorevole Stara per la seconda Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Casu. Ne ha facoltà.

CASU (P.S.d'A.). Prendo la parola per dichiarare che il mio Gruppo è favorevole al disegno di legge in discussione. Riteniamo doveroso portare il personale dell'azienda delle Foreste demaniali al livello del personale dell'Amministrazione regionale giacché, in definitiva, anch'esso è pagato e dipende dalla Regione. Ma nel dichiarare questa nostra posizione favorevole al disegno di legge mi permetto di fare qualche osservazione. E' previsto nel disegno di legge che alla direzione degli uffici amministrativi, praticamente all'elezione degli Uffici provinciali, siano chiamati esclusivamente i laureati in scienze forestali con l'esclusione dei laureati in altre discipline. Ciò sembrerebbe logico perché trattandosi di una azienda forestale i laureati in scienze forestali sono i più qualificati a coprire quei posti, ma in quegli uffici provinciali evidentemente oltre ad un direttore vi sono anche dei coadiutori e diversi altri funzionari i quali tutti, poiché appartengono alla direzione, dovrebbero essere laureati in scienze forestali. In definitiva si dovrebbe reperire un numero di laureati in scienze forestali veramente cospicuo il che non sarebbe facile. Noi sappiamo quale difficoltà abbiamo sempre incontrato a reperire laureati in scienze forestali, mentre nella stessa posizione dell'organico del personale dello Stato vi sono anche laureati in scienze agrarie, vi sono addirittura degli ingegneri i quali hanno fatto dei corsi di specializzazione in scienze forestali. La esclusione di qualunque altro laureato mi pare che non consentirebbe di coprire con facilità i posti dell'organico dell'azienda forestale, quindi l'estensione della possibilità di far parte degli uffici provinciali ai laureati in scienze agrarie, che abbiano però una specializzazione anche nel campo forestale, mi pare che sia molto opportuna.

Un'altra osservazione mi pare necessaria, anche se non incide naturalmente nella sostanza del disegno di legge e costituisce più che altro una raccomandazione. Nella legge approvata, nel 1957, venne fissato un organico mi pare di 79 unità, ma anche allora si era previsto che questo organico potesse essere ampliato a mano a mano che ciò si fosse reso

necessario per l'aumento dell'attività dell'azienda. L'azienda delle foreste demaniali infatti oltre ad amministrare i propri beni, costituiti da 25 mila ettari, può anche amministrare beni di Comuni, eccetera. Ora, dal 1957 il patrimonio forestale della Regione non è praticamente aumentato, anche se oggi ci si propone d'aumentarlo specialmente con la legge 588. Già con le tabelle organiche approvate nel 1957 ad ogni unità corrispondevano poco più di 300 ettari, soltanto per il personale amministrativo senza tener conto di tutto il personale esecutivo. Se questo principio si persegue anche adesso, mi pare che ciò significhi sprecare un bel pò di denari giacché non è necessario che soltanto all'amministrazione di questi beni si impieghi un numero così nutrito di unità amministrative.

La superficie dell'Azienda foreste demaniali inoltre non è tutta boscata, molta parte pertanto come amministrazione richiederebbe poco e come attività esecutiva quasi niente.

In definitiva, non è che io voglia infirmare il principio della legge, ma vorrei fare questa raccomandazione: siccome già nella stessa relazione si prevede che l'assunzione del personale debba avvenire gradualmente, cioè in base alle necessità che si verificheranno, che questo principio sia rispettato veramente con rigore perché altrimenti si finirà come in altri enti per i quali, dobbiamo confessarlo, c'è sperpero di denari che poi, in definitiva, sono denari del modesto bilancio della Regione. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Congiu. Ne ha facoltà.

CONGIU (P.C.I.). Il Gruppo comunista esprime parere favorevole sul disegno di legge che stabilisce lo stato giuridico e l'ordinamento gerarchico del personale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione. L'atteggiamento che noi assumiamo è, d'altro canto, conforme e assimilabile a quello che abbiamo assunto nei confronti del disegno di legge relativo allo stato giuridico e all'ordinamento gerarchico del personale della Regione. Congiungiamo, tuttavia, l'occasione per avanzare al-

cune osservazioni di carattere generale che ci sembrano opportune anche per consentire all'onorevole Assessore di chiarire il pensiero della Giunta in proposito.

Il riferimento che nell'art. 1 viene fatto circa il trattamento economico del personale dell'azienda, evidentemente presuppone la esistenza di un trattamento economico degli impiegati e salariati della Regione, trattamento che non c'è. C'è una liquidazione di emolumenti, ma l'impegno che all'epoca della discussione della legge sul personale fu preso dalla Giunta regionale e consacrato in un ordine del giorno, la presentazione, cioè, del trattamento economico entro tre mesi...

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Una volta che sarà regolato il trattamento economico degli impiegati della Regione definitivamente, sarà regolato anche questo.

CONGIU (P.C.I.). Perciò io mi sono permesso di dire: «colgo l'occasione». E' una ultima occasione per richiamare la Giunta all'adempimento di un impegno.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Sono Giunte centriste. Siamo abituati agli impegni presi e non mantenuti.

CONGIU (P.C.I.). Io sono ancora notevolmente sprovveduto da questo punto di vista; mi pare strano però che un Consiglio regionale voti un ordine del giorno accettato dalla Giunta e con quale quest'ultima si prende l'impegno di presentare una certa cosa e che poi questa cosa possa non essere presentata. Mi meraviglia. Io posso comprendere tutto, ma si faccia...

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Indipendentemente dalla volontà della Giunta.

CONGIU (P.C.I.). Non vi è dubbio che all'Assessore non mancheranno le occasioni per chiarire quelle ragioni che hanno impedito alla Giunta di adempiere ad una forma-

lità che è stata consacrata come impegno dall'assemblea.

Circa poi il contenuto del disegno di legge, riservandoci di presentare alcuni elementi di correzione nel corso della discussione degli articoli, mi pare che sia necessario richiamare l'attenzione dell'Assessore per conoscere il suo parere sull'articolo 7 il cui corrispettivo nella legge per i dipendenti regionali sollevò una questione di ordine generale.

Nel corso della discussione sull'organico del personale della Regione uno dei punti di dissenso che diedero luogo a notevoli difficoltà per trovare, diciamo, una componente conclusiva non tanto fra le varie parti del Consiglio, perchè noi restammo del nostro parere, quanto fra la rappresentanza del personale e la Giunta regionale, fu la istituzione di organi che potessero garantire il personale, come il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina. La discussione si trasferì sul contenuto che dovevano avere questi due organi, loro composizione e sulle loro competenze, e ci fu una trattativa abbastanza lunga. Adesso invece, in questo disegno di legge, Consiglio di amministrazione e Commissione disciplina vengono aboliti perchè le loro competenze vengono trasferite al Consiglio di amministrazione della Azienda medesima. Io non comprendo attraverso quale disegno logico organi istituzionalmente abilitati e consacrati ad una funzione nei confronti del personale debbano scomparire per dar luogo ad un passaggio di funzioni ad altri organi abilitati e competenti per tutt'altre cose. Sarebbe lo stesso che ci fosse una legge che dicesse: la Commissione interna dell'Azienda FIAT è abolita e le sue competenze passano al Consiglio di amministrazione della medesima società, che quando tratterà questioni relative al personale chiamerà i rappresentanti del personale stesso. Io credo che vi sia evidentemente una intenzione del tutto differente, perciò mentre abbiamo già presentato gli emendamenti per gli altri articoli pensiamo che, per quanto riguarda l'art. 7, sia necessaria una generale riflessione giacchè attribuiamo alla distrazione, diciamo così, il contenuto di questo articolo che riguarda 125 persone. Noi pensiamo che sia pu-

re con una forzatura sarà possibile attribuire le diverse competenze, relative al personale dell'azienda demaniale, a quegli organi che le stesse competenze hanno per quanto riguarda il personale della Regione; lo stesso Consiglio di amministrazione, la stessa Commissione di disciplina, opportunamente integrata.

Terza ed ultima osservazione di ordine generale: l'articolo 13 parla di un ordinamento dell'azienda di cui configura, diciamo così, le articolazioni centrali e periferiche, e con elementi piuttosto incoerenti introduce e assegna compiti relativi a enti che non esistono ancora. Che cosa vuol dire affidare il parco nazionale del Gennargentu non ancora costituito ad un organo di cui oggi poniamo la premessa legislativa?

Il parco nazionale del Gennargentu quando sarà fatto avrà nella sua legge istitutiva un articolo che demanderà all'azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda il compito di amministrare, vigilare e custodire il parco nazionale stesso. Diversamente io penso che sia necessario mettere in questo articolo tutte le possibili e probabili competenze che nel futuro potrebbero essere date alla Azienda delle foreste demaniali.

Io ritengo che più prudentemente, e lasciando inalterata la volontà del Consiglio, sia possibile sostenere la tesi che questa parte che attribuisce competenze, *de jure condendo*, fra l'altro, alla azienda stessa deve essere assolutamente soppressa perchè, fra l'altro, è del tutto incongrua con il restante testo. Così pure per quanto riguarda l'ultimo comma che prevede la istituzione di nuovi comandi di stazione per i servizi di custodia e di sorveglianza.

Anche qui c'è una incongruità nella legge. La legge prevede infatti la istituzione di una nuova strutturazione organica in dipendenza di fatti che si dovessero verificare nel futuro e che, evidentemente, daranno luogo a problemi di carattere amministrativo al momento in cui dovessero effettivamente verificarsi. Riteniamo che questi siano gli elementi di carattere generale che ci trovano dissenzienti, pur riconfermando il parere favorevole al disegno di legge in esame. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Zaccagnini. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra opportuno fare alcune premesse a illustrazione del disegno di legge che ci viene presentato. L'azienda delle Foreste demaniali della Regione Sarda fu istituita nel 1956 e troviamo nell'articolo 2 della legge istitutiva questa dizione: «l'Azienda ha personalità giuridica propria e gestione autonoma». Questo, noi, evidentemente, dobbiamo tenere presente nell'esame del progetto che abbiamo di fronte alla nostra attenzione.

Quali sono gli scopi dell'Azienda? Noi li troviamo così indicati nello statuto: gestire il patrimonio forestale, migliorarlo, e ampliarlo; studiare i problemi e gli interessi boschivi e montani anche ai fini della difesa idrogeologica dei terreni; proporre le opportune azioni e gli opportuni interventi alla Regione. Dare, infine, in materia forestale, assistenza tecnica amministrativa a privati e ad enti; infine, assumere l'amministrazione di eventuali lasciti che abbiano per scopo e interessino le questioni forestali. Mi sembra che gli scopi che sono demandati all'Azienda demaniale siano importanti e che meritino quindi tutta l'attenzione che la Giunta ha dedicato loro con il progetto che ci viene sottoposto.

Oggi l'Azienda foreste demaniali ha foreste nelle tre Province: quattro foreste nella Provincia di Cagliari per 12.600 ettari; due in quella di Nuoro per 6.294 ettari; e sei in quella di Sassari per 8.154 ettari. Si ha, in complesso, quindi un patrimonio boschivo di 27.066 ettari che costituisce una entità notevole. D'altra parte noi sappiamo che la legge sul Piano di rinascita prevede l'acquisto di terreni da parte dell'Azienda foreste demaniali e prevede anche di portare la superficie boschiva ad almeno 50 mila ettari. Quindi la importanza dell'Azienda andrà crescendo man mano nel tempo. A questo dobbiamo aggiungere che la legge sul Piano di rinascita prevede altresì l'istituzione del parco del Gennargentu che avrà dei compiti squisitamente forestali, quindi, anche sotto questo aspetto l'importanza che assumerà l'azienda delle Foreste dema-

niali andrà crescendo nel tempo. Da qui la necessità di un provvedimento per il personale. Lo stesso Statuto stabilisce che al disimpegno dei servizi tecnici ed amministrativi, contabili, d'ordine e di sorveglianza l'Azienda provvede con personale proprio. E' logico, quindi, che noi dobbiamo preoccuparci di dare un assetto definitivo a questo personale che deve sapere quale è il suo destino. Queste, mi sembra, sono le ragioni fondamentali per le quali si rende necessario questo provvedimento di legge.

Naturalmente l'organico che si prevede deve tener conto degli sviluppi futuri della Azienda e quindi, mentre inizialmente la Azienda era condotta da un organico provvisorio, che fu stabilito con una legge regionale del 29 novembre 1957, è logico che oggi si preveda di aumentare questo organico anche in funzione delle future necessità che si prevedono. E' altresì logico che questo organico tenga conto della armonicità dei servizi che dovranno essere istituiti, quindi il disegno di legge prevede giustamente che siano costituiti uffici provinciali, giustificati dal fatto che, come dicevo inizialmente, noi abbiamo delle foreste demaniali nelle tre Province ed al fatto che queste foreste saranno incrementate nella loro superficie.

Il disegno di legge prevede, poi, una direzione generale; ed è logico in quanto, essendo tre uffici provinciali, è naturale che ci sia una direzione centrale che abbia la visione completa di tutte le esigenze in tutta l'Isola. Quindi sembra, a mio modo di vedere, che il disegno di legge risponda a tutti i requisiti necessari. Si potrebbe allora domandare perchè il disegno di legge viene presentato soltanto oggi. Il disegno di legge viene presentato solo oggi perchè il Consiglio di amministrazione dell'Azienda aveva ritenuto opportuno di attendere che fosse stabilito con legge regionale il trattamento del personale dipendente dalla Regione. Quindi in questa attesa si è andati avanti con gli organici provvisori del 1957.

Il disegno ricalca sostanzialmente le norme dello stato giuridico del personale della Regione e quindi nessuna osservazione mi pa-

re possa essere mossa a questo riguardo. Ci sono però alcune differenze che è bene mettere in evidenza. L'articolo 4 del disegno di legge prevede il servizio di polizia forestale e prevede che venga assolto con personale, con sottufficiali, guardie scelte e guardie semplici del Corpo Forestale in posizione di comando. Questo è giustificato dal fatto che gli agenti forestali debbono svolgere funzioni di pubblica sicurezza che non possono essere affidate a delle semplici guardie giurate. L'articolo 6 prevede la possibilità di coprire una parte dei posti di ruolo con personale comandato dal Corpo forestale dello Stato e anche questo mi sembra sia opportuno in quanto noi sappiamo quanto sia grande la carenza, in tutta Italia, di tecnici specializzati in scienze forestali. Quindi, per evitare che l'organico rimanga scoperto è previsto questo intervento che assicura una direzione specializzata e qualificata all'azienda.

E' stata rilevata, dall'onorevole Casu, la deficienza di laureati in scienze forestali ed è stato da lui osservato che questa deficienza potrebbe indurci a ammettere che dei tecnici non laureati in scienze forestali, ma laureati semplicemente in scienze agrarie, possano essere assunti dall'Azienda. Da un certo punto di vista mi sembra che l'osservazione fatta dall'onorevole Casu sia accoglibile, tuttavia mi sembra che non possa essere accolta se noi esaminiamo la questione dal punto di vista della funzionalità dell'Azienda. Io direi che, se oggi non esistono in numero sufficiente delle persone specializzate in scienze forestali, si possano mandare dei laureati in scienze agrarie a completare la loro preparazione nel ramo forestale e così noi saremo sicuri di avere un'azienda diretta da tecnici specializzati nel campo specifico da tutelare e da potenziare.

Del resto, a questo riguardo, io so che l'Azienda stessa ha bandito delle borse di studio per far sì che dei tecnici agrari si specializzino anche in scienze forestali in modo da avere quel personale che oggi è deficitario. Per quanto riguarda l'altra osservazione fatta dall'onorevole Casu e relativa alla opportunità di assumere il personale nuovo gradualmente e di stabilire o raccomandare che le previste

46 unità di aumento siano assunte gradualmente, mi pare che la raccomandazione sia giusta e accettabile. Del resto, mi sembra che lo stesso onorevole Casu lo abbia fatto notare, la stessa relazione della Giunta dice che le nuove assunzioni saranno fatte solo quando si renderanno necessarie. Quindi mi sembra che non sia nemmeno necessario dire alla Giunta: tieni presente questa raccomandazione perchè è la Giunta stessa che l'ha avanzata.

L'onorevole Congiu nell'esprimere il parere favorevole del Gruppo comunista per il disegno di legge ha osservato che si parla di trattamento economico del personale mentre il trattamento economico non è stato ancora stabilito nemmeno per il personale della Regione.

Vorrei far notare a questo proposito che nella tabella organica noi troviamo delle denominazioni le quali hanno un preciso significato. Non so, quando noi leggiamo qualifica Ispettore generale noi diciamo una cosa ben definita: qualifica pari a quella statale di Ispettore generale, cui corrisponde un preciso coefficiente ben definito nell'ordinamento dello Stato. Quando noi diciamo primo segretario o primo ragioniere noi indichiamo una carica che ha un determinato coefficiente presso lo Stato e quindi rimane tutto automaticamente definito. Se domani il Consiglio stabilirà che a queste qualifiche si applichino gli stessi coefficienti dello Stato tutto è già definito, se stabilirà di quale entità i coefficienti regionali dovranno essere aumentati rispetto a quelli statali tutto sarà ugualmente definito. Quindi mi sembra che la preoccupazione espressa dall'onorevole Congiu non sia, diciamo, consistente.

A proposito dell'articolo 7, l'onorevole Congiu ha fatto rilevare che le competenze della Commissione di disciplina per il personale della Regione sono stabilite e riguardano tutto il personale della Regione mentre qui si sottrae il personale dell'Azienda delle Foreste demaniali da questa Commissione. Vorrei far notare però quello che dice la legge istitutiva dell'Azienda foreste demaniali. All'articolo 2

tale legge dice: «l'Azienda ha personalità giuridica propria e gestione autonoma».

Quindi se l'Azienda ha personalità giuridica propria e gestione autonoma, mi sembra logico che anche tutte le questioni relative alla disciplina del personale rimangano autonome.

L'onorevole Congiu ha fatto infine una osservazione relativa al parco del Gennargentu dicendo in buona sostanza che dovrà essere il Consiglio a decidere a chi dovrà essere affidata la gestione del parco stesso. Egli potrebbe in un certo senso avere ragione, ma a me sembra possa farsi questo ragionamento: è pacifico che il Consiglio deve decidere su questo argomento e allora che il Consiglio si esprima oggi o si esprima domani in sede di esame dello Statuto del parco del Gennargentu sostanzialmente è la stessa cosa. Oggi il Consiglio si esprime prima ancora che questo ente «parco nazionale del Gennargentu» sia istituito, ma comunque è il Consiglio che decide nella sua piena potestà. Quindi mi sembra che anche questa osservazione, nella sostanza, non abbia rilevanza; se l'osservazione può avere un certo contenuto mi pare che sia semplicemente una questione di forma.

Quindi io ritengo che il disegno di legge che ci viene presentato mentre risponde a delle precise necessità di programmazione, e risponde alla precisa necessità di dare una sicurezza e una tranquillità al personale dell'Azienda non offra adito a critiche sostanziali. Quindi io ritengo che il disegno di legge possa tranquillamente essere approvato dall'onorevole Consiglio. *(Consensi al centro)*.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'on. Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di entrare nel merito del disegno di legge mi sia consentito lamentare, ancora una volta, il fatto che la Giunta regionale non abbia approfittato della presentazione di questo disegno di legge per informare il Consiglio regionale sulla attività dell'azienda forestale che ormai è in vita da

IV LEGISLATURA

CCLXXXIII SEDUTA

29 OTTOBRE 1964

sei-sette anni. Vero è che ogni anno noi esaminiamo, o fingiamo di esaminare, il bilancio dell'Azienda, ma poichè esso ci viene sottoposto contemporaneamente al bilancio della Regione normalmente viene votato senza che vi sia una discussione e un minimo di informazione da parte della Giunta sull'attività di questa Azienda che pure ha notevole importanza. E' un'azienda che abbiamo costituito nel 1956 che ha compiti importanti da assolvere, come poco fa ricordava il collega Zaccagnini, e che io voglio ricordare, per dire quanto sarebbe utile avere non dico delle informazioni annuali sull'attività di questa azienda, ma perlomeno ogni due-tre anni sapere i progressi che si fanno in questo campo in base all'attività stessa dell'Azienda.

Dice lo Statuto: «L'azienda ha il compito di gestire il patrimonio forestale della Regione migliorandolo ed ampliandolo». Compito importantissimo, ricordava poco fa il collega Zaccagnini, giacchè l'Azienda gestisce ben 27 mila ettari di terra in Sardegna, di foreste e no indubbiamente. Sapere se dal 1956 ad oggi, attraverso questa azienda, abbiamo fatto dei passi importanti in avanti, come è stato gestito il patrimonio forestale, come è stato ampliato, come è stato migliorato, di tutto ciò il Consiglio regionale viene tenuto completamente all'oscuro. Il mio dubbio è che sia all'oscuro anche la Giunta, così come lo è per l'attività di quasi tutti gli enti regionali: di queste strane creature che una volta partorite attraverso una legge regionale non soltanto sono autonome, come è giusto che lo siano, è detto in legge, ma addirittura diventano proprio dei figli emigrati, lontani, sono in Sardegna e non ci sono nel senso che la Regione non ne segue l'attività, non ne controlla l'attività se non per modo di dire.

Il Consiglio regionale e la stessa Giunta sanno molto poco dell'attività di questi enti. Dice ancora lo Statuto: «studiare i problemi di interesse boschivo e montano anche ai fini della difesa del suolo proponendo le opportune soluzioni alla Regione». Che io sappia, può darsi che l'Azienda abbia proposto alla Giunta delle opportune soluzioni, dei piani, ma al Consiglio regionale non è pervenuto niente amme-

nochè non sia fra i piani dell'Azienda quel famoso piano dei terreni comunali che ebbe quella bella sorte che tutti voi conoscete in sede di Consiglio regionale.

Ha l'Azienda ottemperato a questo preciso disposto dello Statuto oppure no? La Regione, la Giunta ha richiamato l'Azienda a questo suo compito particolare oppure no? Non ne sappiamo niente. Dice ancora giustamente lo Statuto (perchè non è che noi quando creiamo gli enti dimentichiamo di affidare loro dei compiti, si tratta di vedere in quale misura questi compiti vengono assolti): dare in materia assistenza tecnica-amministrativa sia ai privati che agli enti. Viene data questa assistenza? In quale misura? In quale occasione? Non se ne sa niente. Io penso che qualche cosa si sia fatto anche in questo campo, ma sarebbe necessario informare ogni tanto il Consiglio regionale con una relazione sulla quale possa farsi un breve dibattito; ciò servirebbe a noi per conoscere le cose, e servirebbe all'Azienda che saprebbe che la sua attività buona, cattiva, ottima o mediocre è seguita anche dal massimo organo della Regione. Ecco i tre compiti fondamentali dell'Azienda. Li ha assolti bene? li ha assolti male? in misura sufficiente o insufficiente? Noi non lo sappiamo.

Questa era la prima osservazione, perchè io sono convinto che la questione di uno sviluppo forestale in Sardegna è tra le fondamentali per la nostra agricoltura e dico che quanto si è fatto finora è del tutto insufficiente, e che probabilmente siamo tutti convinti che arricchire l'Isola di grandi foreste è una delle premesse indispensabili per lo sviluppo dell'agricoltura. Di questo probabilmente siamo tutti convinti, ma in realtà le cose sono fatte solo in misura insufficiente, non sempre fatte bene e del tutto inadeguate a ricostruire un grande patrimonio forestale in Sardegna.

Io conosco la Corsica, e penso che anche molti di voi la conoscano; ebbene una delle ricchezze della Corsica, una delle ricchezze naturali è costituita da grandi foreste. Questo non ha evitato la grande emigrazione della Corsica perchè evidentemente le foreste non

sono tutto, però esistono le premesse dello sviluppo dell'agricoltura.

Capisco, collega Casu, che non bastano le foreste, occorre l'industria, occorre la trasformazione agraria, ma l'esistenza in una regione, in un'isola di grandi estensioni forestali costituisce una esigenza fondamentale. Su questo punto, a mio parere, la Regione ha operato poco, male, in modo disordinato e non organico. Questa è la prima osservazione.

Per quanto riguarda l'attuazione del Piano di rinascita possiamo dire che non è soltanto questione di creare il parco del Gennargentu, che tutti vogliamo, che tutti auspichiamo, e che chissà quando sarà fatto, ma si tratta di operare proprio una trasformazione della collina, della media e alta collina sarda attraverso la realizzazione di grandi estensioni di foreste che è l'unica cosa che possa veramente produrre ricchezza, arricchire. Le foreste infatti non sono soltanto il mezzo per modificare il clima e per fermare il suolo evitando tutti i malanni che sappiamo avvengono nelle regioni dove non esistono le foreste, sono anche fonte di ricchezza.

Noi non ignoriamo che ci sono delle Nazioni europee in cui il reddito forestale costituisce una gran parte del reddito complessivo. Sotto questo profilo dobbiamo riconoscere che abbiamo fatto molto poco e quel poco in modo estremamente disordinato, pur avendo creato un'azienda che, ripeto, ha per scopo precipuo l'arricchimento del patrimonio forestale della Regione migliorandolo e ampliandolo.

Questa è la prima osservazione che dovevo fare. E' giusto sistemare il personale, aumentare il personale eccetera, ma tutto questo non deve essere il fine, ma solo il mezzo, per assolvere ai compiti che l'azienda ha in base alla sua legge istitutiva.

Seconda questione: qui la polemica sarà eterna, caro collega Zaccagnini, si tratta dei motivi che ci hanno portato ad esaminare oggi questo disegno di legge anziché un anno fa o anche prima. Si dice che non era stata ancora fatta questa sistemazione in organico del personale dell'azienda forestale perché si attendeva il trattamento economico del personale della Regione. Forse si tratta di un

lapsus del collega Zaccagnini, probabilmente egli intendeva dire l'organico definitivo della Regione che esiste già da un anno, da oltre un anno. Non capisco allora perché, contemporaneamente all'organico definitivo del personale della Regione non sia stato allora sottoposto all'esame del Consiglio anche l'organico definitivo dell'azienda delle foreste demaniali della Regione.

Questa azienda ha una gestione autonoma, tutto ciò che si vuole, però il suo è personale della Regione, pagato dalla Regione, con i fondi della Regione perché non credo che le entrate dell'Azienda siano tali da sopperire ai suoi bisogni. La realtà è che ancora una volta noi dobbiamo constatare come qui da noi le cose si facciano sempre in ritardo, e sempre a spizzichi, mai complete. E' quanto ricordava poco fa il collega Congiu: abbiamo l'organico definitivo del personale della Regione, e ci abbiamo penato 14 o 15 anni per averlo, quasi che fosse una cosa tanto difficile da farsi, però manca ancora il trattamento economico. Una interruzione dell'Assessore ce ne ha dato la spiegazione: tutto non dipenderebbe dalla volontà della Giunta.

Io sono convinto che la Giunta avrebbe voluto fare le cose complete, ma è tanto debole che subisce l'altrui volontà. Se infatti il mancato approntamento del trattamento economico del personale della Regione non dipende, come dice l'Assessore, dalla volontà della Giunta, evidentemente dipende da una altra volontà più forte. Non può essere quella del Governo, non può essere quella del Consiglio regionale: è, quindi, una volontà estranea, evidentemente, agli organi costituzionali che amministrano la Regione. La realtà, anche in questo caso, sta in quella forma di opportunismo, non si offenda nessuno, di opportunismo spicciolo, di pressioni a tutti i livelli, di cose che si dicono, che si fanno capire. Si tratta di quel clima strano, non chiaro, equivoco, direi, che da quindici anni si è determinato in tutte le faccende della vita regionale. Mentre io son sicuro che se al personale si dicono le cose chiaramente come stanno e gli si fa un discorso serio non solo si soddisfano le sue esigenze, ma si ottiene il suo ri-

IV LEGISLATURA

CCLXXXIII SEDUTA

29 OTTOBRE 1964

spetto ed una maggiore funzionalità della burocrazia regionale. Invece in questo stato latiginoso dei rapporti tra burocrazia e organi della Regione tutto è equivoco, nulla è chiaro, tutto è rinviato, nulla è deciso. Con le conseguenze che vediamo tutti.

Il popolo sardo non è soddisfatto dell'andamento della burocrazia regionale, anche se dell'andamento della Giunta probabilmente è ancora meno soddisfatto. Questo può darsi, questo lo ammetto, ma che sia soddisfatto del del comportamento, del funzionamento della burocrazia regionale lo si deve escludere aprioristicamente. Nessuno ne è contento, neppure lo stesso personale della Regione. I funzionari capaci, eppure ne esistono, lamentano questo stato di cose perchè un buon funzionario vuol sapere quali sono i suoi diritti, ma anche i suoi doveri. E' una situazione, ripeto, di rapporti non chiari. A chi giova tutto ciò? Al personale no, lo escludo, anche se potrebbe credersi il contrario. Tutto al più ne trae un giovamento a carattere estremamente provvisorio, che non lo compensa, come altre volte ho detto, di tutte le malignità e dei sospetti errati che gravano su di lui. Non giova neanche all'Amministrazione regionale.

Ho sentito, duole dirle queste cose, l'Assessore alla rinascita l'altro giorno in Commissione lamentarsi ancora una volta della carenza della burocrazia regionale per l'attuazione del Piano di rinascita. Ad una mia precisa domanda se carente fosse la quantità o la qualità del personale mi ha risposto che si trattava soprattutto di carenza di qualità, per cui si parla di assunzione di altri 300 funzionari. Perlomeno l'Assessore alla rinascita ha posto questo problema: la necessità di altri organi tecnici, di altro personale, di altra burocrazia eccetera. Giova tutto ciò alle istituzioni autonomistiche? Non solo non giova, ma le danneggia perchè nella Regione sono stati riportati tutti i difetti che già aveva la burocrazia statale.

Ecco perchè siamo ancora in questo stato di cose provvisorie: abbiamo un organico definitivo della Regione, avremo, con questo disegno di legge, un organico più o meno definitivo dell'Azienda delle foreste demaniali, ma

non esiste ancora il trattamento economico definitivo del personale della Regione. Può darsi che ci sia qualcuno che non vuole far sapere quello che un funzionario della Regione guadagna in più rispetto a un funzionario dello Stato che svolge le stesse funzioni, ma questo a che serve? Serve soltanto a far dire alla gente che gli stipendi sono ancora più alti di quanto non sia nella realtà.

Fate sapere le cose, facciamo la legge per il trattamento economico definitivo nell'interesse del personale dell'Amministrazione regionale e, in definitiva, delle pubbliche istituzioni.

Ancora un'altra osservazione. Qual è la situazione fra Corpo delle Foreste e Corpo Forestale dello Stato? L'Ispettorato regionale delle foreste è alle dipendenze della Regione un po' come l'Ispettorato compartimentale, ed è pagato da noi.

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Ha l'integrazione del 60%.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Lo Stato che cosa spende in Sardegna in questo campo?

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Spende per il Compartimento.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Nel campo forestale non spende niente?

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Niente, e non è una novità.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Non è che sia o non sia una novità, però io non capisco perchè non si fa allora un'azione perchè le foreste divengano di proprietà della Regione. Nel settore agricolo e forestale noi abbiamo la stessa competenza, praticamente. Ebbene, noi spendiamo quindi, non soltanto per la azienda Foreste demaniali, spendiamo anche per il Corpo forestale che opera in Sardegna e per l'Ispettorato regionale delle foreste che è tutto alle nostre dipendenze. Esiste un coordinamento di tutto ciò? Un coordinamento tra l'attività dell'Ispettorato regionale delle fore-

IV LEGISLATURA

CCLXXXIII SEDUTA

29 OTTOBRE 1964

ste e l'Azienda delle Foreste demaniali? Esiste questo coordinamento? Chi lo assicura? E' sufficiente il Corpo forestale alle dipendenze dell'Ispettorato regionale delle foreste?

Su tutte queste cose noi gradiremmo, già oggi, dei chiarimenti, ed auspichiamo che l'Assessore all'agricoltura, nel prossimo futuro, magari allegate al prossimo bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali che viene presentato assieme a quello della Regione, fornisca altre informazioni su tutto questo nel momento in cui ci accingiamo o, meglio, dovremmo accingerci a realizzare il piano anche in questo settore.

Sono state fatte anche altre osservazioni, che io condivido. L'articolo 7 prevede che le attribuzioni e le competenze del Consiglio di amministrazione e della Commissione disciplina per il personale della Regionale siano devolute, per il personale dipendente dalla Azienda, al Consiglio di amministrazione dell'azienda stessa. Qui, secondo me, c'è stato un piccolo equivoco dovuto al fatto che si tratta di Consiglio di amministrazione per l'uno e di Consiglio di amministrazione per l'altro. Ma son due cose completamente diverse ed opposte. Il Consiglio di amministrazione del personale della Regione è un organo istituito a difesa del personale della Regione. La Commissione di disciplina è un altro organismo di difesa, forse la parola difesa è un po' inesatta, in parte controllato dallo stesso personale. Cioè non sono organismi del datore di lavoro, veniamo ai termini classici, sono organismi dei dipendenti, del personale. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda è invece il datore di lavoro, per cui voi, attraverso l'articolo 7, fate sì che siano devolute al datore di lavoro le funzioni che invece spettano, per il personale della Regione, ad altri organismi che sono non del datore di lavoro, ma dei dipendenti. Il fatto che si tratti di un ente autonomo non giustifica il fatto che al suo personale, che ha dei compiti importanti, che è al servizio della Regione, non riconosciamo gli stessi diritti che riconosciamo al personale della Regione. Ripeto, l'equivoco consiste nel fatto che entrambi si chiamano Consigli di amministrazione, ma son

due cose completamente opposte, perché quello delle Aziende forestale è il datore di lavoro, cioè quello che amministra l'azienda, mentre il Consiglio di amministrazione del personale è ben altra cosa, come quello che abbiamo creato per la Regione.

Un'ultima cosa: associandomi al collega Congiu, ritengo anch'io che per creare il parco del Gennargentu sia necessaria una legge nazionale. Non vi è dubbio perché evidentemente per creare un parco di quel tipo dobbiamo imporre dei vincoli anche alla proprietà privata, facoltà che è sempre stata negata alla Regione. Occorre quindi una legge nazionale per creare il parco. Avremmo desiderato che, essendo ormai da oltre un anno, cioè quasi due anni, in funzione la 588, l'Amministrazione regionale si fosse fatta parte diligente per proporre uno schema di legge nazionale che istituisse appunto il parco del Gennargentu, perché, ripeto, è mio parere, mi potrò sbagliare, che per creare il parco del Gennargentu, anche se ciò è previsto, come programma, diciamo, dalla 588, occorre una legge nazionale. Ammenoché non ci possa essere una specie di delega legislativa che però è difficilmente trasferibile allo stato attuale delle cose alla Regione. Allora ha ragione il collega Congiu; noi non possiamo attribuire, badate che poi alla fine sarà così, noi non possiamo attribuire a una nostra azienda, dico nostra perché è stata creata con legge regionale, compiti e funzioni che solo una legge nazionale può attribuire, se è vero come è vero che il parco del Gennargentu sarà istituito con legge nazionale. Nello schema di legge per creare il parco è chiaro che dovremo dire che la vigilanza, la gestione del parco è affidata all'azienda forestale, sarda, reparto di Nuoro, distretto di Nuoro e così via. Mi pare una osservazione sensata sotto il punto di vista di un profilo concreto che mi pare giuridicamente il più esatto.

Concludendo, signor Presidente, onorevoli colleghi, non possiamo non dare il nostro voto favorevole a questo disegno di legge anche se, esaminando il comportamento della Giunta, dovremmo votare contro. Ma, di fronte ai diritti, alle esigenze del personale è chiaro che

IV LEGISLATURA

CCLXXXIII SEDUTA

29 OTTOBRE 1964

per noi ogni considerazione cade. Sono prevalenti queste esigenze e quindi daremo il nostro voto favorevole con tutte le riserve che io ho cercato di sintetizzare circa il comportamento di questa e delle altre Giunte regionali che anche in questo campo hanno adottato sempre la politica del rinvio, dell'incertezza e del lasciare incomplete le cose. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Giuramento di consigliere regionale

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Giovanni Maria Lai, assente all'inizio della seduta, a prestare giuramento. Leggo la formula del giuramento. Il consigliere Giovanni Maria Lai risponderà con la parola «Giuro».

«Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione».

LAI GIOVANNI MARIA (D.C.). «Giuro».

Continuazione della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Murgia, relatore.

MURGIA (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Ben poco mi resterebbe da aggiungere a quanto è detto nella relazione scritta se non sentissi l'opportunità di richiamare a voce i punti più importanti della stessa. La prima Commissione ha approvato all'unanimità, salvo alcune riserve non espresse in Commissione con il proposito di esprimerle in aula, il presente progetto di legge che, come è stato detto, tende a sanare lo stato di precarietà e di disagio del personale attualmente in servizio all'Azienda. Questo personale è stato regolato con la legge n. 26 del novembre del 1957, legge che aveva il solo scopo di trattenere in servizio gli elementi che ancora oggi sono nell'Azienda per assolvere alle attività e ai compiti che la legge istitutiva aveva ad essi riservato.

Alcuni commissari hanno lamentato il ritardo con cui la legge in discussione segue quella provvisoria del 1957. Ci sono però dei motivi che giustificano questo ritardo; come è a tutti noto la legge definitiva sul personale della Regione, alla quale la presente legge non poteva non essere subordinata nei principi generali e giuridici, è stata approvata soltanto nel luglio dello scorso anno.

L'onorevole Zucca, testé, ha anche lamentato che questa legge si poteva abbinare all'altra evitando così un ulteriore anno di ritardo. Però è da osservare che quando la legge è stata licenziata dalla Giunta non era stata ancora definita la programmazione ai sensi della legge sul piano di rinascita, che estendeva il patrimonio forestale da 27 mila a 50 mila ettari e prevedeva l'istituzione del parco nazionale del Gennargentu. Ora, tutto questo comportava necessariamente non soltanto una modificazione della tabella organica per quanto concerne il numero e la qualità degli elementi stessi, ma anche tutta una diversa organizzazione, data l'estensione del patrimonio forestale.

Tutto ciò premesso, questa legge, come è detto nella relazione scritta, ricalca nei principi generali e giuridici la legge sul personale della Regione, salvo alcune modifiche che sono state necessarie, appunto, per i servizi specifici inerenti al patrimonio forestale. Così per esempio all'articolo 4 il servizio di polizia giudiziaria viene affidato a personale comandato dal Corpo forestale perché, data la delicatezza del servizio, questo personale deve rivestire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, cioè sottufficiali, guardie scelte e così via. Ancora, data la estensione del patrimonio forestale si è sentita la necessità, per uno snellimento dei servizi, di ripartire tutto il comprensorio in uffici provinciali, a dirigere i quali, per la competenza e l'esperienza che si deve ottenere, è stato consacrato in norma giuridica che deve essere un funzionario della carriera direttiva superiore del Corpo forestale dello Stato, che abbia una laurea in scienze forestali. Così anche la tabella organica, come ho già precedentemente detto, ha dovuto subire un aumento e i posti da 76 so-

IV LEGISLATURA

CCLXXXIII SEDUTA

29 OTTOBRE 1964

no stati portati a 125. Sono stati aumentati, mi pare, di due o tre posti dalla Commissione in base a certe segnalazioni pervenute dagli uffici provinciali. Però è da notare che questo personale non viene assunto in unica soluzione, ma viene assunto gradualmente man mano che si verificano delle necessità e, d'altronde, l'aumento interessa proprio il personale addetto alla sorveglianza, alla tutela, e alla manutenzione del posto, più alcuni funzionari che devono eseguire le progettazioni tecniche dei lavori che si rendono necessari.

Non mi pare che vi sia altro da aggiungere, se non che c'è da augurarsi che la legge venga approvata dal Consiglio regionale. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stara, relatore.

STARA (D.C.), relatore. Onorevole Presidente, onorevoli consiglieri, anche al relatore della seconda Commissione resta veramente ben poco da dire in quanto la Commissione ha accertato l'opportunità della presentazione del progetto di legge che mira ad adeguare il trattamento economico e lo stato giuridico del personale dell'Amministrazione delle foreste demaniali al trattamento approvato precedentemente per il restante personale della Regione. Da un punto di vista formale e di legalità e di giustizia questo progetto di legge aveva tutti i crismi per essere portato qui davanti al Consiglio, come è infatti accaduto.

Il progetto di legge che è pervenuto alla Commissione seconda ha semplificato molto le cose perché il parere è stato molto semplice e non ha portato a grandi discussioni in quanto l'unico articolo che ci poteva interessare era quello che riguardava il previsto aumento del personale.

Questo aumento, indubbiamente, a giudizio della Commissione avrebbe comportato un maggior onere, un maggior stanziamento sulle somme già preventivate. Sennonché è apparso chiaramente, ed è stato detto nella re-

lazione, che per questo momento non sarebbe avvenuto nessun aumento di personale quindi nessuna variazione sarebbe stata necessaria a quello che era lo stanziamento del bilancio dell'Azienda.

Questo bilancio, come sappiamo, è un bilancio autonomo, a sè stante, amministrato da un proprio Consiglio di amministrazione e la somma stanziata nel bilancio della Regione per l'Azienda è più che sufficiente a far fronte e quelli che potrebbero essere i maggiori oneri derivanti dall'aumento di personale. Sia per le precauzioni prese circa il personale, la cui assunzione si prevede che avvenga gradualmente nel tempo, sia perchè la vicina scadenza d'esercizio non consente neppure la possibilità di assumere eventualmente tutto il personale in un'unica soluzione.

Le informazioni assunte, secondo le quali nessun aumento di personale sarebbe avvenuto, ci hanno completamente tranquillizzati sul fatto che lo stanziamento originario sarebbe stato più che sufficiente. Quindi il parere della Commissione finanze è stato un parere favorevole.

Per concludere questa breve relazione faccio rilevare che all'articolo 18, è previsto lo stanziamento della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1963. Io penso che si tratti...

PRESIDENTE. E' un errore di stampa, va corretto in 1964.

STARA (D.C.), relatore. Bisogna metterlo in evidenza affinché si possa adeguare nella legge al bilancio 1964 cui si riferisce appositamente l'articolo 212. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

DEL RIO (D.C.), Assessore all'agricoltura e foreste. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di tutto sento il dovere di ringraziare sia i relatori della prima e della seconda Commissione, sia i colleghi che sono intervenuti nella discussione, per il prezioso

contributo che hanno portato ad una disamina che è apparsa molto più interessante di quanto non ci aspettassimo. Prima di entrare nel vivo degli argomenti che sono stati portati nella discussione e che interessano, almeno taluni, il disegno di legge soltanto marginalmente, vorrei ricapitolare la relazione scritta che accompagna il disegno di legge per richiamarne i punti essenziali.

Il disegno di legge tende a consentire al personale dipendente dell'Azienda, e sinora provvisoriamente inquadrato in base alle norme e alle tabelle contemplate nella legge regionale 29 novembre 1957 numero 26, di usufruire delle stesse garanzie giuridiche garantite al personale della Regione Sarda dalla legge regionale del luglio 1963 numero 10. In considerazione, tuttavia, dei maggiori compiti che si prevede di affidare in futuro all'Azienda, le tabelle allegate al disegno di legge in discussione, contemplano un ampliamento dell'organico per complessive 47 unità: 20 salariati permanenti e 27 unità di personale impiegatizio dei ruoli amministrativo e tecnico. I più ampi compiti affidati all'azienda che giustificano questo ampliamento d'organico sono di tre ordini:

1) Il servizio tecnico - amministrativo di sorveglianza e custodia che deve essere espletato oltre che sui terreni che costituivano il patrimonio affidato all'azienda all'atto della sua costituzione, anche su quelli successivamente acquistati o tuttora in corso di acquisto che riguardano una superficie complessiva di 3 mila ettari.

2) La demanializzazione o il rimboschimento eseguiti in applicazione dell'articolo 22 della legge 11 giugno 1962, numero 588, che, secondo lo schema globale di sviluppo predisposto dall'Amministrazione, dovrà interessare una superficie di 20 mila ettari. A questo riguardo, giacché il problema è stato sollevato, debbo informare il Consiglio che sono stati realizzati tutti gli acquisti previsti nel programma biennale, che sono state predisposte le relative perizie, regolarmente approvate dalla Giunta, e che fra qualche settimana avranno inizio i lavori di rimboschimento. Fanno eccezione due comprensori:

quello di Arzana e quello di Villagrande, le cui amministrazioni comunali si sono rifiutate di vendere alla Regione terreni che noi prevedevamo, in base all'articolo 22, di poter acquisire per poter effettuare il rimboschimento.

3) La gestione del parco nazionale del Gennargentu istituito ai sensi del secondo capoverso dell'articolo 22 della stessa legge numero 588 e che, secondo le previsioni del Piano di rinascita, dovrà essere affidata alla Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda. Anche a questo riguardo sia il collega Congiu che il collega Zucca hanno sollevato delle eccezioni di opportunità, perlomeno, ed hanno presentato anche un emendamento in proposito.

Ora, io vorrei richiamare all'attenzione del Consiglio l'articolo 22 della 588 che all'ultimo comma prevede che la Regione finanzi la istituzione di un parco nazionale per la tutela della fauna, della flora, delle piante officinali e del paesaggio. Non vi è dubbio, anche a nostro parere, che non tanto la istituzione del parco, quanto la sua regolamentazione per quanto attiene ai servizi di polizia oltre che eventuali espropriazioni, debba essere regolata da una legge nazionale. A questo proposito debbo avvertire il Consiglio che la Giunta esaminerà tra qualche giorno la relativa proposta di legge nazionale da me trasmessa da circa 10 giorni al Presidente della Giunta regionale. Questa proposta di legge nazionale potrebbe però essere preceduta da una legge di iniziativa parlamentare tendente allo stesso fine, nel qual caso, evidentemente, si accorcerebbero i tempi di attuazione e si avrebbe molto probabilmente prima quella legge di regolazione che noi, per conto nostro, abbiamo creduto, in ogni caso, di predisporre. Ciò non toglie, però, che sin da questo momento non si debba perdere, perchè il Piano generale di rinascita lo prevede, e lo richiama, se non vado errato, anche il programma biennale, che sia affidata all'azienda forestale la gestione del parco del Gennargentu. Poichè siffatta decisione è contenuta nella legge statale e la Regione ha creduto di accettarla, e lo ha fatto attraverso una

IV LEGISLATURA

CCLXXXIII SEDUTA

29 OTTOBRE 1964

norma contenuta nel Piano generale, ribadita poi nel programma biennale, e sanzionata dalle deliberazioni del comitato dei ministri, è proprio questo il momento nel quale ad essa dobbiamo dare concreta attuazione, se non vogliamo perdere altro tempo quando sarà approvata la legge nazionale, che fisserà le modalità della gestione.

L'assunzione del nuovo personale non rappresenta quindi, a nostro parere, un appesantimento burocratico dell'Azienda, ma costituisce una garanzia per un più regolare funzionamento del servizio. Infatti l'aumento previsto dalle nuove tabelle organiche per i salariati permanenti tiene conto delle nuove esigenze derivanti dall'ampiezza dei compiti già indicati e consente la sistemazione amministrativa di complessive 20 unità lavorative che altrimenti dovrebbero egualmente essere assunte in forma precaria in armonia con la legislazione che regola attualmente il lavoro degli operai giornalieri agricoli. L'ampliamento dell'organico quindi, mentre non costituisce un maggiore ingiustificato onere per l'Azienda consente di assicurare tranquillità e fiducia a 20 lavoratori e ad altrettante famiglie. L'aumento di 27 unità impiegatizie previsto nelle nuove tabelle organiche inoltre deve essere giudicato indispensabile per assicurare il normale svolgimento delle attività già precedentemente ricordate ed in particolare per la istituzione di un nuovo Ufficio di Amministrazione delle foreste demaniali in Nuoro, avente fra l'altro il compito di curare, come ho già detto, la gestione del Parco nazionale del Gennargentu. Esistono, del resto, già due altri analoghi uffici in Sassari ed in Cagliari.

Il disegno di legge prevede ancora di estendere al personale dell'Azienda le stesse provvidenze già stabilite per il personale della Regione e se ne discosta soltanto per quanto attiene al servizio di polizia forestale che, essendo una attività particolare non espletata da alcun altro organo regionale, fa riferimento al servizio svolto dal Corpo forestale dello Stato. Pertanto il disegno di legge prevede la possibilità di impiegare nell'esecuzione di questo servizio anche sottufficiali e guar-

die forestali in posizione di comando. Allo scopo di assicurare stabilmente all'Azienda la disponibilità del necessario personale tecnico direttivo, si prevede anche per i funzionari forestali già in servizio presso l'Azienda all'atto dell'approvazione della legge regionale la possibilità di optare e passare in forma definitiva nei ruoli dell'Azienda. Non si prevede, tuttavia, di concedere, all'atto del passaggio, alcuna agevolazione di carriera come invece a suo tempo previsto per il personale della Regione.

La copertura dei posti vacanti — di questo do assicurazione all'onorevole Casu che ha sollevato la questione delle nuove tabelle organiche — verrà eseguita gradualmente e comunque mediante pubblici concorsi. Posti vacanti nelle ricordate tabelle potranno, peraltro, essere coperti anche con personale comandato dello Stato e della Regione.

Detto questo io vorrei rispondere brevemente a qualche rilievo che è stato fatto stamane. L'onorevole Zucca ha detto che la Giunta poteva, in questa occasione, allegare al disegno di legge una relazione dettagliata sull'attività svolta in questi anni dall'azienda. Noi ci siamo astenuti dal farlo proprio per la ragione che egli stesso ha accennato nel suo intervento e che cioè la opportunità di discutere sulla attività della Azienda viene annualmente offerta dalla Giunta regionale quando questa presenta all'esame del Consiglio il proprio bilancio che ha come allegato anche quello dell'Azienda. Io credo, però, di poter dire, riservandomi di far pervenire al più presto la richiesta dettagliata relazione, che l'Azienda in tutti questi anni abbia assolto interamente, nei limiti delle disponibilità finanziarie messe a sua disposizione, a tutti i compiti istituzionali che le sono stati affidati.

Ad esempio l'azienda ha esteso il proprio patrimonio forestale, l'ho detto poc'anzi; circa 3.000 ettari in questi anni sono stati acquistati o sono in corso di acquisto. Ha migliorato il patrimonio boschivo laddove esisteva, ha proceduto alla realizzazione di nuovi rimboschimenti, in quanto aiutata e sostenuta anche dalle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno. E non ha neanche lesinato tutti quei

IV LEGISLATURA

CCLXXXIII SEDUTA

29 OTTOBRE 1964

consigli che le sono stati chiesti da privati operatori quando essi naturalmente meritavano di essere esaminati. Così come ha cercato di coordinare la propria attività con quella degli altri organi forestali dello Stato passati alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

Si è chiesto, l'onorevole Zucca, come sia stato effettuato questo coordinamento? Ebbene, questo coordinamento è stato effettuato in sede di Consiglio di amministrazione dell'Azienda. Di esso, infatti, fa parte, come sarà noto all'onorevole Zucca anche l'Ispettore regionale delle foreste oltre ad alcuni Ispettori dirigenti di Ripartimento. Il coordinamento è stato reso più effettivo dal fatto che questo Consiglio di amministrazione è presieduto dall'Assessore all'agricoltura e foreste, dal quale dipendono, come è noto, anche gli Ispettorati, sia regionali che ripartimentali delle foreste. Altra questione che è stata fatta è quella che riguarda il tempo relativo alla presentazione di questo disegno. L'onorevole Murgia nel suo intervento ha già ricordato le ragioni per le quali il disegno di legge è stato presentato a distanza di alcuni mesi dall'approvazione della legge numero 10. La Giunta, in effetti, riteneva che non potesse essere portato all'esame del Consiglio il regolamento giuridico del personale senza che prima esso fosse stato previsto per il personale della Regione.

Si è lamentato, con l'occasione, il fatto che ancora non sia stato dalla Giunta presentato il disegno di legge relativo al trattamento economico del personale. In una interruzione io ho detto che questo non è dipeso dalla volontà della Giunta e l'onorevole Zucca ne ha profittato per dire che evidentemente questo dimostra come la Giunta sia succube di forze estranee. Ora niente di tutto questo. In effetti il disegno di legge sul trattamento economico del personale viene presentato in ritardo dalla Giunta soltanto perchè in base alla legge sull'inquadramento organico esso doveva essere esaminato con determinati organi sindacali del personale che non erano stati ancora regolarmente eletti dallo stesso personale. Una volta che questi organi sono

stati creati la Giunta ha immediatamente preso contatto con il personale, doverosamente, chè se non lo avesse fatto sicuramente si sarebbe esposta alle critiche di certi settori del Consiglio.

Effettuate le trattative coi citati organi, la Giunta ha assunto le sue decisioni ed io credo che il disegno di legge, che è stato già nelle sue linee generali approvato dalla Giunta regionale, non tarderà a passare all'esame del Consiglio.

Per quanto riguarda l'articolo 7 io dico che non sono alieno dal considerare una diversa disciplina della materia relativa alla rappresentanza del personale. Però se debbo richiamarmi alla legge numero 10 io dico che la norma che è prevista dall'articolo 7 garantisce maggiormente il personale di quanto non lo garantisca la norma della legge numero 10, perchè in definitiva l'organo del Consiglio di amministrazione del personale è composto: dal Presidente della Giunta che lo presiede e da tutti i direttori dei servizi. Ora, in questo caso, esso è composto non solo dall'Assessore presidente e dal direttore generale dell'Azienda che corrisponde al direttore dei servizi, ma addirittura è composto da tutto il Consiglio di amministrazione dell'azienda. Per cui le garanzie in questo caso offerte sono certamente maggiori di quelle che non vengono offerte per il personale regionale dalla legge vigente. Comunque, onorevole Zucca, siccome, a chiusura di questa discussione, chiederò al Presidente di voler sospendere per una mezz'ora la seduta per poter concordare degli emendamenti, in quella sede non sono personalmente contrario ad esaminare anche una diversa dizione, sempre che questa si inquadri nello spirito e nella lettera delle norme sancite nella legge numero 10.

Altre osservazioni credo di non doverne esaminare in questo momento perchè su tutte ho espresso il mio parere. Resta soltanto l'osservazione fatta dall'onorevole Casu all'articolo 6 e che è stata ripresa dal collega Zaccagnini. L'articolo 6 prevede che alla direzione degli Uffici amministrativi dell'azienda debba essere preposto personale tecnico laureato in scienze forestali. Ora, se nei ruoli

tecnici dell'Azienda viene assunto per concorso personale laureato in altre discipline, a questo personale viene totalmente preclusa la possibilità di raggiungere il vertice di carriera; ed è questo certamente un grave inconveniente che si oppone all'altro inconveniente rappresentato dal fatto che non sia previsto che al vertice della carriera, cioè alla direzione degli Uffici provinciali di amministrazione, sia preposto un funzionario laureato in scienze forestali. Ed allora noi pensiamo, come Giunta, che fra i due inconvenienti ci sia da scegliere il minore che è rappresentato dal fatto che quella carriera tecnica venga aperta soltanto a funzionari laureati nelle discipline forestali, anche se concordiamo con l'onorevole Casu nel ritenere che soprattutto inizialmente sarà estremamente difficile reperire tutto il personale necessario, munito della laurea in scienze forestali. Però se l'Azienda continuerà a fare come sinora ha fatto, cioè a concedere, mediante concorso, delle borse di studio, invogliando così i nostri giovani laureati in agraria a completare la loro formazione, laureandosi anche in scienze forestali, io credo che nel giro di non molti anni essa potrebbe assicurarsi veramente un corpo scelto di funzionari laureati anche in questa disciplina. E con ciò ho concluso. Raccomando ancora al Consiglio che voglia riservare la più benevola considerazione al disegno di legge in esame. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 1

NORME GENERALI

Lo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere degli impiegati dell'Azienda delle fo-

reste demaniali della Regione Sarda sono regolati dalle norme concernenti gli impiegati dell'Amministrazione regionale, in quanto compatibili e salvo quanto stabilito dalla presente legge.

Lo stato giuridico dei salariati dell'Azienda è regolato dalle norme riguardanti i salariati dell'Amministrazione regionale in quanto compatibili e salvo quanto stabilito dalla presente legge.

Il trattamento economico degli impiegati e salariati dell'Azienda è quello degli impiegati e salariati dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 2

La tabella prima allegata alla presente legge stabilisce l'organico del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico, nonché le qualifiche relative a ciascuna carriera.

Il personale inquadrato nell'anzidetta tabella assolve tutte le funzioni amministrative dell'azienda e le funzioni tecniche degli uffici provinciali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 3

La pianta organica dei salariati permanenti ed il numero delle relative unità sono

IV LEGISLATURA

CCLXXXIII SEDUTA

29 OTTOBRE 1964

fissati nell'apposita tabella seconda allegata.

Nella stessa tabella è indicato il numero delle guardie giurate che l'Azienda può destinare al servizio di vigilanza.

Alle guardie giurate compete lo stesso trattamento economico dei salariati.

L'Azienda è autorizzata ad assumere, per esigenze dei lavori che vengono condotti in amministrazione diretta, operai giornalieri con le norme di cui alla legge 12 aprile 1962, numero 205.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

TORRENTE, Segretario:

Art. 4

Per i servizi di Polizia forestale l'Azienda si avvale del personale Sottufficiali, Guardie scelte e Guardie del Corpo forestale dello Stato in posizione di Comando presso l'Ispettorato regionale delle foreste.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

TORRENTE, Segretario:

Art. 5

Il Presidente del Consiglio di amministrazione provvede, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione, a bandire i pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti della tabella organica in relazione alle esigenze di servizio.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Presidente del Consiglio di amministrazione secondo le norme previste per l'assunzione del personale nei ruoli regionali.

I vincitori dei concorsi sono nominati con provvedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

I posti vacanti della tabella organica possono essere ricoperti anche con personale comandato dello Stato e della Regione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo parziale Atzeni Licio-Congiu. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«Nell'ultimo comma sopprimere le parole "dello Stato e"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Congiu per illustrare questo emendamento.

CONGIU (P.C.I.). Io ritengo che il Consiglio regionale quando ha consentito ai comandati di optare fra servizio statale e servizio regionale intendesse definire una volta per tutte il problema. Tanto è vero che questa opzione era possibile entro un certo termine di tempo, un termine breve e tale quindi da rendere definitivo ogni provvedimento successivo.

Oggi che discutiamo ancora del personale regionale, introduciamo nuovamente la formula del comando, che abbiamo voluto eliminare con un provvedimento di carattere generale. Mi si obietta che, in linea di principio, il funzionamento dell'Ente Regione dovrebbe avvenire attraverso l'utilizzazione di personale proveniente dallo Stato, ma noi siamo contrari affinché tale personale sia comandato provvisoriamente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Noi concordiamo con l'emendamento. L'utilizzazione di personale comandato ha senso finché non esiste un organico definitivo, ma poiché col disegno di legge in discussione noi prevediamo addirittura un numero di dipendenti superiore a quello attualmente in servizio alla Azienda forestale non si comprende come e perché noi dobbiamo avere bisogno di personale comandato dello Stato. Se il personale dello Stato che noi riteniamo idoneo ad assolvere i compiti dell'Azienda forestale vuol passare alle dipendenze dell'Azienda, nulla glielo vieta nel senso che può partecipare benissimo ai concorsi e, una volta vinti, abbandonare la carriera statale. E' concepibile che per motivi assolutamente contingenti, provvisori personale alle dipendenze della Regione possa essere distaccato per compiti, ripeto, di natura contingente, e anche in via definitiva presso l'Azienda forestale; ma che noi, ancora oggi, al momento in cui approviamo l'organico definitivo, teniamo in vita la questione del comando dei dipendenti statali, mi sembra una prova di debolezza da parte della Regione, di incapacità a risolvere i propri problemi senza l'ausilio dello Stato. Ripeto, nulla vieta che un dipendente dello Stato partecipi ai concorsi dell'Azienda forestale, e che, se li vince, lasci il posto di origine, cioè che non sia più dipendente dello Stato, ma la questione del comando, a mio parere, dovrebbe essere risolta per sempre dalla legge che abbiamo approvato per il personale della Regione e che deve valere anche per l'azienda forestale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Dico subito che non sono scandalizzato e che quindi non mi straccio le vesti per le osservazioni, per la tesi sostenuta dalla legge e quindi per le osservazioni dei colleghi delle sinistre. E' vero ciò che dicono le sinistre che se dobbiamo regolamentare il personale in via definitiva dobbiamo cercare di evitare tutti i mezzi termini, tutte le situazioni provvisorie, però è anche vero che

in pratica mi pare che ciò possa avvenire soltanto per quanto riguarda il ruolo amministrativo giacché per quanto riguarda il ruolo tecnico e specificamente la polizia forestale è necessario ricorrere ai dipendenti dello Stato non avendo la Regione per questo particolare settore competenza.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Questo particolare è già stato previsto.

SERRA (D.C.). Infatti, il comando potrebbe esser concepito in questo senso, sia pure limitatamente, ma in questo senso. E' chiaro dunque che per le funzioni di polizia forestale ci potranno essere dei comandi perché ci sono delle disposizioni di legge tassative che ostacolano a che il personale della Regione possa svolgere funzioni di polizia forestale.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Per questo siamo d'accordo, ma l'articolo 5 è un'altra cosa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zaccagnini. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI (D.C.). Signor Presidente, a me sembra che le argomentazioni portate a sostegno di questo emendamento possano, per certi versi, essere accolte ma respinte per altri. L'articolo 5 stabilisce che si bandiscano dei concorsi, ma voglio osservare che se a questi concorsi non si presentano concorrenti l'Azienda va in crisi. L'Azienda bandisce un concorso perché ha bisogno di una o più persone le quali esplicino determinate funzioni che in quel momento non possono essere esplicate da altri; se non si presentano concorrenti o si presenta un numero di concorrenti inferiore a quello che è necessario, l'Azienda non risolve i suoi problemi. Se noi lasciamo invece la dizione dell'ultimo comma così come è prevista nella legge noi mettiamo l'Azienda in condizioni di poter provvedere alle sue necessità. Provvederà, in un primo momento, chiedendo allo Stato, in prestito, diciamo, il personale in quel momento occorrente, bandirà il concorso e, se questo avrà esito positivo, è logico che il personale che è

IV LEGISLATURA

CCLXXXIII SEDUTA

29 OTTOBRE 1964

stato assunto in via provvisoria comandato dallo Stato ritornerà all'Amministrazione di origine. Quindi, mi sembra che la dizione dell'articolo 5 della legge sia saggia ed ispirata al concetto che l'Azienda possa sempre, in ogni momento, espletare le funzioni che le competono per legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Onorevole Zaccagnini, basta aggiungere questo piccolo inciso: «rimasti vacanti malgrado l'espletamento dei concorsi». In tal modo elimineremmo le preoccupazioni del collega Zaccagnini, che candidamente pensa che ai concorsi nessuno si presenterà, e potremmo anche utilizzare il personale comandato dallo Stato, ma deve essere l'estrema *ratio*. Quindi io direi: i posti della tabella organica rimasti vacanti malgrado l'espletamento dei relativi concorsi possono essere ricoperti eccetera.

In questo senso, allora, per quanto mi riguarda, accetterei la proposta del collega Zaccagnini.

PRESIDENTE. Occorre che i colleghi Zucca e Zaccagnini presentino questo emendamento aggiuntivo.

Metterò pertanto in votazione i primi tre commi dell'articolo 5 e lascerò sospesa la votazione dell'ultimo comma in attesa che mi venga presentato l'emendamento in parola.

Ha facoltà di parlare l'Assessore all'agricoltura e foreste per esprimere il parere della Giunta.

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta accoglie l'emendamento col correttivo proposto dall'onorevole Zaccagnini ed accettato dall'onorevole Zucca, però non può fare a meno di osservare come la questione di principio in materia di comandi gli stessi esponenti del settore di sinistra l'abbiano superata quando hanno ammesso che possono essere effettuati comandi dalla Regione. Ora se una questione di principio viene fatta è chiaro che deve

essere assoluta perché diversamente non la si riuscirebbe a comprendere.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'emendamento nella forma in cui viene proposto accolga precisamente questa istanza dell'Assessore. Ad ogni modo come ho già detto possiamo votare i primi tre commi dell'articolo 5, lasciando in sospeso l'ultimo comma in attesa che attraverso gli emendamenti si decida quale forma definitiva questo debba avere.

Metto in votazione i primi tre commi dell'articolo 5. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Si dia lettura dell'articolo 6.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 6

Alla direzione degli Uffici di amministrazione devono essere assegnati laureati in Scienze forestali o funzionari appartenenti al ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

Il Direttore dell'Azienda, di cui all'art. 7 dello Statuto approvato con legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, deve essere in possesso della laurea in scienze forestali, salvo che non provenga dal ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

In sede di prima applicazione della presente legge, esso può essere assunto per chiamata diretta.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Atzeni Licio-Congiu:

«L'ultimo comma è soppresso».

Emendamento sostitutivo parziale Del Rio - Spano - Cottoni:

«Nel primo comma sostituire le parole: "Alla direzione degli uffici di amministrazione" con le parole: "Agli uffici di amministrazione"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Congiu per illustrare il primo dei due emendamenti.

CONGIU (P.C.I.). Credo che la soppressione dell'ultimo comma dell'art. 6 venga ampiamente giustificata da un principio di ordine generale. Quando si fece la legge sull'ordinamento del personale fu ripetutamente affermato, da parte di tutto il Consiglio, che si trattava di dare una sistemazione giuridica all'avvenuto, diciamo così, e di fissare certe direttive generali per quanto riguardava il personale. Una di queste era il concorso come base di ogni assunzione. Ricordo che allora ci furono perfino dei richiami ai principi generali della Costituzione perché tutti i cittadini fossero messi in condizioni di accedere a una gara che comporta poi assunzioni di responsabilità. Oggi ricompaiono elementi che un anno fa abbiamo dichiarato che dovevano essere soppressi.

Ritengo che giustifichi la presentazione di questo emendamento anche una considerazione relativa, diciamo così, alla tutela degli interessi o perfino delle aspirazioni, dei desideri delle amministrazioni. E' noto infatti che tutte le amministrazioni pubbliche, che abbiano posizioni non ancora regolarizzate nei ruoli del personale, dal dirigente all'esecutivo, e che desiderino tutelare questo personale, fanno in modo che attraverso un regolare concorso siano considerati gli anni di servizio spesi e gli anni di funzione esercitati e in tal modo mettono a posto senza eccezione, si può dire, tutto personale non di ruolo che sia in quel momento gradito all'Amministrazione stessa. Quindi la chiamata come prerogativa dell'Assessore, mi sembra, o del Consiglio di amministrazione, mi pare che sia del tutto incongrua agli stessi principi votati dal Consiglio regionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Del Rio ha facoltà di parlare per illustrare il secondo emendamento.

DEL RIO (D.C.). *Assessore all'agricoltura e foreste.* Sull'emendamento presentato da me e da altri colleghi della Giunta non credo sia il caso di soffermarsi, perché da me già ampiamente illustrato nell'intervento di stamane. Per quanto riguarda l'emendamento numero 2 presentato dai colleghi Licio Atzeni e Congiu, esprimo il parere contrario della Giunta. Dopo la morte del direttore dell'Azienda forestale dottor Morelli, alla cui memoria io credo di dover rivolgere in questo momento un pensiero riverente per i servizi da lui resi all'Azienda forestale ed alla Regione, il Consiglio di amministrazione ritenne di dover nominare, in base al regolamento vigente, il nuovo direttore nella persona del dottor Mario Falchi.

E' evidente che oggi, se il Consiglio approvasse una norma come quella proposta dai colleghi del Gruppo comunista, noi dovremmo mettere a concorso il posto di direttore generale dell'Azienda e quindi sostanzialmente licenziare, a distanza di poche settimane, il funzionario che alla direzione dell'Azienda è stato preposto in seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione. D'altro canto non è detto che in questo caso, solo perché è previsto dalla specifica norma, si debba necessariamente ricorrere al concorso, dato che esso non è neanche previsto dalle norme della legge regionale. Evidentemente in questo caso dovrebbe essere nominato direttore dell'Azienda uno dei funzionari che abbiano naturalmente i requisiti di grado e che già prestando servizio nell'Azienda. Quindi non si raggiunge neanche la finalità di principio che è stata enunciata dall'onorevole Congiu e sulla quale noi concordiamo, tanto è vero che la abbiamo riaffermata in questo disegno di legge laddove è detto che i posti vacanti vengono coperti per concorso. Per questa ragione la Giunta è contraria all'emendamento proposto.

IV LEGISLATURA

CCLXXXIII SEDUTA

29 OTTOBRE 1964

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un altro emendamento all'articolo 6 che tende a modificare la dicitura del primo comma e a sopprimere il secondo comma. Siccome si tratta di un emendamento piuttosto complesso, mi sembra che il Consiglio debba poterlo conoscere e valutare a fondo. Suspendo pertanto la discussione dell'articolo 6 in attesa che venga distribuito l'emendamento.

E' pervenuto alla Presidenza un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 5 a firma Zaccagnini-Zucca-Congiu. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

«I posti della tabella organica rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui ai commi precedenti, possono essere ricoperti con personale comandato dallo Stato e della Regione».

PRESIDENTE. La Giunta si è già espressa favorevolmente ad un emendamento formulato in questo modo.

Metto pertanto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 7

Le attribuzioni e le competenze del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina vigenti per il personale della Regione, sono devolute, per il personale dipendente dall'Azienda, al Consiglio di amministrazione dell'Azienda stessa.

Quando il Consiglio di amministrazione debba trattare questioni relative al personale, alle riunioni partecipano rappresentanti delle carriere interessate o dei salariati permanenti nominati dal Presidente su designazione elettiva da parte di tutto il personale ap-

partenente alla carriera od alla categoria interessata.

I membri elettivi ed i relativi supplenti sono nominati per un biennio.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo Congiu-Atzeni Licio. Se ne dia lettura.

TORRENTE, *Segretario*:

«Sostituire l'articolo 7 con il seguente: "Sono istituiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina per il personale dell'Azienda con composizione, poteri e compiti analoghi ai medesimi organi vigenti per il personale della Regione"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Congiu per illustrare questo emendamento.

CONGIU (P.C.I.). Mi richiamo alla illustrazione che ho ritenuto di dover fare nella discussione generale della legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Signor Presidente, noi non avremmo alcuna difficoltà ad accogliere l'emendamento dei colleghi Congiu-Atzeni sul Consiglio di amministrazione e sulla Commissione di disciplina se esso avesse una diversa formulazione. Confrontando la legge numero 10 sull'ordinamento giuridico del personale della Regione con l'emendamento, così come è proposto, noi non riusciamo a vedere quali elementi dell'articolo 9 di quella legge siano utili ad indicare quale potrà essere la composizione del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina del personale dell'Azienda.

Il Consiglio di amministrazione, per il personale della Regione, come ha già ricordato del resto l'Assessore all'agricoltura nel suo intervento di replica, è composto dal Presidente della Giunta, dal Segretario generale, dai direttori dei servizi, dal capo ufficio del

personale e dai rappresentanti delle diverse carriere. Il Consiglio di amministrazione che deve esser istituito per il personale dell'Azienda non potrà avere la stessa composizione; potrà essere presieduto dall'Assessore e composto dal direttore generale, ma non potrà avere tra i componenti un capo ufficio del personale nell'Azienda, che non esiste; il direttore dei servizi, che non esiste, e un segretario generale che non esiste anch'esso.

Io credo che quando la Giunta ha esaminato questo disegno di legge ed ha deciso di presentarlo al Consiglio abbia cercato di semplificare al massimo gli organi dell'Azienda. Io vorrei anche ricordare che a mio giudizio l'Azienda è, tra i tanti enti regionali, un ente che ha qualche cosa di particolare e di esemplare rispetto agli altri. Ha un Consiglio di amministrazione che è presieduto dall'Assessore il che consente a quest'ultimo di conoscere tutte le deliberazioni che il Consiglio di amministrazione assume, non solo, ma di partecipare alla loro stessa formazione; ed ha un Comitato esecutivo che si riunisce con una periodicità pressoché settimanale che delibera anche sulle cose più minute, anche sulle spese di 100 mila lire, per esempio, il che consente ancor più di esercitare quella guida e quel controllo che forse non possono essere esercitati con la stessa attenzione e la stessa continuità nei riguardi degli altri enti regionali. E' un organismo, questo dell'Azienda, che, a mio giudizio, può lasciarci pienamente soddisfatti. Il Consiglio di amministrazione che ha tanti poteri, poteri di assunzione, poteri di approvazione delle graduatorie dei concorsi può avere anche il potere di decidere sul personale o è necessario che si crei un altro organo?

Nell'ordinamento generale del personale della Regione è stato necessario creare un Consiglio di amministrazione del personale, per il numero stesso dei dipendenti, ed era necessario che questo fosse un organismo diverso dalla Giunta che ha altri compiti ed altre attribuzioni di carattere prettamente politico e non così strettamente amministrativi, o di carattere amministrativo, ma non strettamente limitati alle questioni del per-

sonale. Ma istituire nell'Azienda un Consiglio di amministrazione per il personale che sia diverso dal Consiglio di amministrazione che dirige l'Azienda, che la guida, che ha altre competenze in materia di personale che sono riconosciute dalla legge e sulle quali nessuno ha trovato da eccepire, mi pare cosa che non contribuisca ad accrescere la funzionalità dell'Azienda. Però, siccome i colleghi che sono intervenuti ne hanno fatto una questione di principio e di fronte a questioni di principio noi dobbiamo non assumere atteggiamenti rigidi di difesa di un testo che alla fine non è intangibile, e che può, perciò, sempre essere discusso, io sarei disposto ad esaminare la questione, benché non mi riesca di vedere quali indicazioni utili possano trarsi dal riferimento che si fa al Consiglio di amministrazione del personale della Regione.

Si può anche fare un'altra considerazione: che alla Giunta sono attribuite funzioni particolari anche per il personale; quando si tratti di impiegati di qualifica non inferiore ad Ispettore generale i compiti del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina sono, infatti, esercitati dalla Giunta regionale in considerazione della elevata qualifica dei funzionari. Ma si capisce la distinzione tra Consiglio di amministrazione e Giunta nell'Amministrazione regionale. Si riesce difficilmente, a mio modo di vedere, a capirla per quanto riguarda l'Azienda forestale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Credo che ci troviamo di fronte a delle difficoltà obiettive e che le osservazioni del collega Dettori siano fondate. Cioè è difficile poter dire, come dice l'emendamento, il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina dell'Azienda delle foreste demaniali sono composti allo stesso modo di quelli del personale della Regione, perchè gli organici sono diversi e quindi anche la strutturazione del Consiglio di amministrazione del personale della Regione ovviamente corrisponde a 900 e passa funzionari e non ai 76 o 100 che può avere l'Azienda fo-

IV LEGISLATURA

CCLXXXIII SEDUTA

29 OTTOBRE 1964

restale. Questo è vero, però il problema rimane. Può darsi che questa formulazione generica non sia del tutto idonea, però il problema rimane. Cioè lasciamo stare se il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda deve avere un diverso numero di componenti del Consiglio di amministrazione del personale della Regione, su questo possiamo facilmente accedere, ma diverso è che si voglia attribuire al datore di lavoro perchè il Consiglio di amministrazione dell'Azienda è il datore di lavoro, egregio Assessore, non è composto da dipendenti dell'Azienda forestale, è composto da funzionari della Regione e cioè un altro ente; lei poco fa ha detto che le garanzie che offriva il Consiglio di amministrazione dell'Azienda erano superiori a quelle che poteva offrire il Consiglio di amministrazione del personale dell'Azienda, pare anche a me, ma siamo d'accordo...

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. C'è anche un direttore generale.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Siamo d'accordo, ma il Consiglio di amministrazione dell'Azienda è composto da elementi in gran parte estranei al personale dell'Azienda stessa. O sono funzionari della Regione o sono esperti, comunque sono il datore di lavoro.

Il problema di principio esiste, occorre risolverlo sul terreno pratico, caro collega Dettori; però dal riconoscere queste difficoltà al passare a compiti e competenze che noi per il personale della Regione abbiamo riconosciuto al Consiglio di amministrazione del personale, passarle addirittura a chi dirige l'Azienda è un assurdo. Altrettanto per quanto riguarda la questione della commissione di disciplina: il fatto che siano soltanto 76 i funzionari dipendenti dall'Azienda forestale anzichè 900 non toglie che si debba riconoscere anche al personale dell'Azienda stessa il diritto a un tipo di Commissione con i poteri che ha quella per il personale della Regione.

Io comprendo che ci troviamo di fronte a delle difficoltà e che certo formulare l'articolo così su due piedi non è facile, però il problema esiste. Ciò che non è possibile, non è

ammissibile è che noi demandiamo al Consiglio di amministrazione dell'Azienda forestale i compiti e i poteri che ha il Consiglio di amministrazione del personale della Regione e la Commissione di disciplina. Questo è un assurdo giuridico oltre che politico. Questo mi pare che dobbiamo dire. Le difficoltà permangono e penso che l'articolo 6 e l'articolo 7 potranno essere ripresi in esame questo pomeriggio; nel frattempo si riunisca una Commissione che formuli, in via definitiva, nuovi testi per gli articoli. Questa è la mia proposta, signor Presidente, cioè si accantoni l'articolo 6 e l'articolo 7, si vada avanti e poi questo pomeriggio, alla ripresa, esaminiamo i due articoli e diamo l'approvazione definitiva alla legge.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore all'agricoltura e foreste.

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Nel mio intervento di stamane ho detto che la Giunta non sarebbe stata aliena dall'esaminare una proposta di emendamento che migliorasse la dizione dell'articolo 7. Però dalla lettura dell'emendamento che è stato presentato e dalla illustrazione, ho tratto ancora di più il convincimento che l'emendamento stesso non migliori in nulla il testo predisposto dalla Giunta. A tutte le argomentazioni che sono state portate dal collega Dettori, vorrei aggiungere qualcosa pregando i colleghi di riflettere sul contenuto dell'articolo 7 così come risulta nel testo predisposto dalla Giunta. Al secondo comma esso dice: «Quando il Consiglio di amministrazione debba trattare questioni relative al personale, alle riunioni partecipano rappresentanti delle carriere interessate o dei salariati permanenti nominati dal Presidente su designazione elettiva da parte di tutto il personale appartenente alla carriera o alla categoria interessata». Le rappresentanze del personale risultano chiaramente assicurate. I poteri che sono esercitati dal Presidente della Giunta e dai direttori dei servizi in questo caso sono trasferiti al Presidente dell'Azienda e a tutto

IV LEGISLATURA

CCLXXXIII SEDUTA

29 OTTOBRE 1964

il Consiglio di amministrazione; quindi non al Presidente dell'Azienda e al solo direttore generale, ma al Presidente dell'Azienda e a tutto il Consiglio di amministrazione di cui fa parte anche il direttore dell'Azienda.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma è sempre il datore di lavoro!

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Ma perché, il Presidente della Giunta non è datore di lavoro?

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma non è solo.

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Nel caso dell'Azienda forestale è il Direttore generale.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma non è uno.

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Ma scusi, non ci sono tanti Assessorati quanti sono quelli della Regione! Di Assessorati non ce ne sono nell'Azienda. Abbia pazienza! Che cosa dobbiamo fare? Pertanto il direttore generale dell'Azienda corrisponde al direttore dei servizi dell'Assessorato; in più — ritorno a dirlo — ci sono le rappresentanze degli impiegati e dei salariati, e in più, oltre al direttore generale, tutto il Consiglio di amministrazione. Questo è il dato che si vuole trascurare. Quindi, per queste ragioni, noi siamo contrari all'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché non mi sembra che non sia possibile trovare una formulazione dell'articolo che soddisfi tanto le esigenze dell'Assessore quanto quelle dei presentatori dell'emendamento, io vorrei rinviare, non a questa sera, come ha detto l'onorevole Zucca, perché per la seduta pomeridiana c'è già stato un accordo fra i Capigruppo per il quale la seduta deve essere dedicata alla trattazione della mozione numero 3, ma soltanto a più tardi la discussione dell'articolo 7 e pregare gli interessati, potranno essere due o tre, di ricercare una formulazione

di questo articolo che incontri il favore di tutti.

Sospendo perciò la discussione dell'articolo 7.

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Credo che si possa continuare, nel frattempo possiamo vedere insieme la questione.

PRESIDENTE. Sospendo la discussione dell'articolo 7, non della legge, in attesa che si trovi una formulazione che soddisfi le varie esigenze.

Si dia lettura dell'articolo 8.

ASARA, *Segretario*:

Art. 8

Gli atti riguardanti il personale dell'Azienda, corrispondenti a quelli per i quali le leggi vigenti per gli impiegati civili dello Stato dispongono la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei Bollettini Ufficiali dei ministeri, sono pubblicati, rispettivamente, nella parte 2^a del Bollettino Ufficiale della Regione e nel Notiziario del personale dell'Azienda.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

ASARA, *Segretario*:

Art. 9

Le agevolazioni e le concessioni in materia di trasporto di persone e di cose in favore del personale e relative famiglie dell'Amministrazione regionale sono estese al personale e relative famiglie dell'Azienda.

Le spese relative sono a carico dell'Azienda stessa.

IV LEGISLATURA

CCLXXXIII SEDUTA

29 OTTOBRE 1964

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

ASARA, Segretario:

Art. 10

Ai corsi di aggiornamento e perfezionamento di cui all'art. 17 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, può essere chiamato, su proposta del Direttore, anche il personale dell'Azienda.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

ASARA, Segretario:

Art. 11.

Al personale dell'Azienda sono estesi i benefici assistenziali e previdenziali della Cassa mutua costituita per i dipendenti dell'Amministrazione regionale a termini dell'art. 18 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

ASARA, Segretario:

Art. 12

I provvedimenti concernenti il personale, in ordine alla nomina, al collocamento a riposo, alla revoca ed alle promozioni degli impiegati e dei salariati, sono adottati per i dipendenti dell'Azienda dal Presidente del Consiglio di amministrazione, previa deliberazione del Consiglio medesimo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

ASARA, Segretario:

Art. 13

ORDINAMENTO DELL'AZIENDA

L'Azienda è ordinata nei seguenti Uffici:

- Direzione con sede in Cagliari;
- Uffici di Amministrazione delle foreste demaniali: uno per ciascuna Provincia con sede nel capoluogo.

All'Ufficio di amministrazione di Nuoro sono affidati i servizi di amministrazione, vigilanza e custodia del Parco Nazionale del Gennargentu per la tutela della fauna, della flora, delle piante officinali, del paesaggio la cui istituzione è prevista dal secondo comma dell'articolo 22 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

- Comandi di stazione per il servizio di custodia e sorveglianza con sede nelle singole Foreste demaniali.

L'istituzione di nuovi Comandi di stazione per i servizi di custodia e sorveglianza sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione qualora se ne ravvisi la necessità in relazione all'acquisizione al Demanio di nuovi complessi, ed all'istituzione del Parco Nazionale.

IV LEGISLATURA

CCLXXXIII SEDUTA

29 OTTOBRE 1964

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo parziale Atzeni Licio - Congiu. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«Sopprimere il periodo che inizia con le parole: "All'ufficio di amministrazione di Nuoro sono affidati..." ed il periodo che inizia con le parole: "L'istituzione di nuovi comandi di stazione"».

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento possono illustrarlo.

Ha domandato di parlare l'onorevole Zaccagnini. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI (D.C.). Signor Presidente, a me sembra che la soppressione del periodo che inizia con le parole: «All'ufficio di amministrazione di Nuoro sono affidati...», la soppressione cioè di quanto si riferisce al parco nazionale del Gennargentu non sia ragionevole. Si è detto che si parlerà di questo argomento quando sarà istituito il parco nazionale del Gennargentu, comunque chi dovrà decidere sarà ancora il Consiglio regionale; quindi il Consiglio regionale oggi, in anticipo, può esprimere il suo giudizio. Mi sembra, quindi, che la soppressione richiesta non debba essere accolta. Per quanto poi riguarda la soppressione del periodo che dice: «L'istituzione di nuovi comandi di stazione per i servizi di custodia e sorveglianza, sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione qualora se ne ravvisi la necessità in relazione alla acquisizione al Demanio di nuovi complessi, ed all'istituzione del Parco Nazionale» sono di parere assolutamente contrario perchè se accettiamo l'emendamento mettiamo il Consiglio di amministrazione nella condizione di non poter espletare i suoi compiti. Domani sarà necessario un nuovo Comando o più nuovi Comandi perchè sono stati acquistati nuove foreste o nuovi terreni da rimboschire; se il Consiglio di amministrazione non avrà la facoltà di deliberarne la istituzione sarà necessaria una nuova legge. A me pare invece che l'istituzione di nuovi comandi debba rientrare nell'or-

dinaria amministrazione e quindi nei compiti del Consiglio di amministrazione. Quindi è logico che sia inserita in legge una disposizione che dia al Consiglio di amministrazione questa facoltà. Per queste ragioni a me sembra che l'emendamento non sia da accogliere nè per la prima parte, nè per la seconda parte.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). In linea di massima sono d'accordo con il collega Zaccagnini però voglio far osservare che il Consiglio regionale, potere legislativo, non può delegare ad altri l'applicazione pratica, sia pure soltanto pratica, di un organico. Anzichè «L'istituzione di nuovi comandi...» direi pertanto: «l'ordinamento relativo ai comandi di stazione...» ecc.; «ordinamento» cioè non «istituzione» dei comandi. Questo perchè l'organico è di competenza di una legge e l'istituzione di nuovi comandi richiede, talvolta potrebbe richiedere, un ampliamento di organico. Quindi la formulazione più adatta dovrebbe essere quella che ho suggerito. Se il collega Zaccagnini lo ritiene potremmo presentare un emendamento in questo senso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento attendiamo il nuovo emendamento suggerito dallo onorevole Serra.

Per quanto riguarda la prima parte mi sembra che la Giunta dovrebbe accettarla anche per un motivo di utilità, di organicità dell'articolo. E' pacifico che se noi domani istituimo il parco del Gennargentu, come è previsto nel piano di rinascita, come è nella legge, lo faremo con una legge, cioè con una legge formale istitutiva. Sarà una legge regionale o una proposta di legge nazionale, comunque sarà in quel momento che dovremo stabilire che debba essere l'ufficio di Nuoro ad

IV LEGISLATURA

CCLXXXIII SEDUTA

29 OTTOBRE 1964

avere la competenza sul parco del Gennargentu, come è logico e pacifico.

Il voler anticipare una cosa che è inutile anticipare significa far qualcosa di pleonastico; quindi la prima parte dell'articolo proprio non ci sta a fare nulla. Caso mai, se ci verrà un riferimento specifico lo metteremo nella legge con cui regoliamo il parco. Fino ad ora gli uffici di amministrazione sono competenti per provincia: il parco del Gennargentu è nella Provincia di Nuoro: è pertanto pacifico che l'ufficio di Nuoro ne abbia la competenza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Piero Soggiu. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Effettivamente la dizione dei due commi dell'articolo interessati dall'emendamento lascia perplessi. Il primo perché senza nessun bisogno, dopo aver detto che all'ufficio di amministrazione di Nuoro sono affidati i servizi di amministrazione, vigilanza e custodia del parco nazionale del Gennargentu (la cui istituzione è prevista dal secondo comma dell'articolo 22 della legge 11 giugno 1962, n. 588), per ripetere la dizione della legge 588, aggiunge: «per la tutela della fauna, della flora, delle piante officinali, del paesaggio...». Ciò potrebbe far pensare ad una competenza esclusiva dell'ufficio di Nuoro per tutto il territorio della Sardegna, o per tutta l'azienda demaniale precisamente in relazione alla tutela della fauna, della flora, delle piante officinali, del paesaggio eccetera. In altri termini bastava il richiamo puro e semplice al parco nazionale perché fosse detto tutto quello che penso volesse dire il proponente.

Per quanto riguarda invece l'ultimo comma, cioè quello che inizia con le parole: «L'istituzione di nuovi comandi di stazione per i servizi di custodia...» eccetera eccetera, trovo che la disposizione è alquanto anomala soprattutto perché è strano che in una legge che va incontro a tutti i bisogni attuali della azienda si considerino separatamente i nuo-

vi comandi di stazione. Sembra che si voglia dire che ciò che si fa oggi è creato per l'eternità, e tutto questo non è normale. Lo sviluppo di una azienda, lo sviluppo di una attività pubblica di questo genere può richiedere delle modificazioni, può richiedere la istituzione di nuovi comandi, può richiedere anche la soppressione di altri. La norma è superflua e anche pericolosa così come è, perché è evidente che se noi nella legge attribuiamo una competenza diretta, mi riferisco ai termini usati a proposito dello Statuto, una competenza diretta e quindi primaria che diventa esclusiva del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, ne può derivare che la azienda, Consiglio di amministrazione con le sue deliberazioni circa le istituzioni di stazioni modifica, o crea comunque premesse obbligatorie che influiscono sull'organico generale dell'Azienda che non può essere competenza del Consiglio di amministrazione stesso.

Ecco quale è la perplessità maggiore in relazione a questo articolo. Perlomeno bisognerebbe dire che la istituzione ecc. è deliberata dal Consiglio di amministrazione, ma che è approvata dalla Giunta regionale la quale, a sua volta, se deve modificare l'organico della Azienda proporrà le modifiche al Consiglio che è il solo competente a modificare gli organici dell'Azienda. Ecco, in definitiva, le preoccupazioni generate dalla dizione certo non felice di questo comma, che senza dubbio è stato introdotto senza tener presente considerazioni di questo genere. Il criterio che lo ha ispirato è senza dubbio lodevole: si è voluto cioè dire che se si deve istituire nuovi Comandi di stazione non lo si può fare soltanto per dilatare l'organico ma solo in relazione alla acquisizione al Demanio di nuovi complessi.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'Assessore, ritengo che il Consiglio debba essere meglio informato sul contenuto dell'emendamento. I presentatori però sono entrambi fuori dall'aula impegnati nella preparazione di un altro emendamento; sospendo

IV LEGISLATURA

CCLXXXIII SEDUTA

29 OTTOBRE 1964

perciò momentaneamente la discussione dell'articolo 13 e dell'emendamento. Si dia lettura dell'articolo 14.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 14

NORME FINALI E TRANSITORIE

In sede di primo inquadramento il personale avventizio già inquadrato ai sensi della legge regionale 29 novembre 1957, n. 26, ed in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge viene assunto nei ruoli allegati con la stessa anzianità, nella medesima carriera di appartenenza e con la qualifica rivestita. Detta anzianità è utile anche ai fini del trattamento di quiescenza.

Tuttavia il personale avventizio che alla data di entrata in vigore della presente legge non risulti inquadrato in carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, viene assunto nei ruoli della carriera superiore competente, con la qualifica che avrebbe potuto conseguire in applicazione delle norme della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, e del relativo regolamento di esecuzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 15

Il personale salariato di cui alla tabella organica provvisoria allegata alla legge regionale 29 novembre 1957, n. 26, viene inquadrato nella pianta organica dei salariati permanenti allegata alla presente legge, nella categoria e con la qualifica corrispondente

alla specifica capacità professionale di ciascuno, con la stessa anzianità di servizio regionale posseduto.

Detta anzianità è utile anche ai fini del trattamento di quiescenza.

Il personale giornaliero assunto con le norme della legge 12 aprile 1962, n. 205, in servizio presso gli Uffici dell'Azienda da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, viene inquadrato nei

ruoli allegati, nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto e con la qualifica iniziale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 16.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 16

Gli inquadramenti previsti dagli artt. 14 e 15 hanno effetto dall'entrata in vigore della presente legge e sono disposti con provvedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione su conforme deliberazione del Consiglio medesimo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 17.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 17

Il personale del Corpo forestale dello Stato, del ruolo tecnico superiore della carriera direttiva, che alla data dell'entrata in

IV LEGISLATURA

CCLXXXIII SEDUTA

29 OTTOBRE 1964

vigore della presente legge si trovi in servizio presso l'Azienda, può chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il passaggio alle dipendenze dell'Azienda con la qualifica rivestita e con il trattamento economico goduto all'atto del passaggio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

TORRENTE, Segretario:

Art. 18

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti del cap. 212 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1963, ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

PRESIDENTE. Faccio rilevare che nel testo dell'articolo per un errore di stampa si legge «esercizio 1963» dove invece deve leggersi: «esercizio 1964».

Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

TORRENTE, Segretario:

Art. 19

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura delle tabelle.

TORRENTE, Segretario:

Tabella I

Direttore tecnico amministrativo
— Ispettore Generale

1

RUOLO AMMINISTRATIVO

Carriera di Concetto

— Segretario capo o ragioniere capo
— Segretario principale o ragioniere principale

2

— Primo segretario o Primo ragioniere
— Segretario o Ragioniere
— Segretario aggiunto o Ragioniere aggiunto
— Vice Segretario o Vice Ragioniere

4

Totale 6

Carriera esecutiva

— Archivista superiore
— Archivista capo

1

— Primo archivista
— Archivista
— Applicato
— Applicato aggiunto

6

Totale 7

IV LEGISLATURA

CCLXXXIII SEDUTA

29 OTTOBRE 1964

Carriera del personale ausiliario	
— Commesso capo	1
— Commesso	}
— Usciere capo	
— Usciere	
— Inserviente	
	5

Totale 6

RUOLO TECNICO

Carriera direttiva	
— Ispettore capo	3
— Ispettore superiore	}
— Ispettore principale	
— Ispettore	
— Ispettore aggiunto	
	4

Totale 7

Carriera di concetto

— Coadiutore superiore	}	3
— Coadiutore capo		
— Primo coadiutore	}	7
— Coadiutore		
— Coadiutore aggiunto		
— Vice coadiutore		

Totale 10

Carriera del personale ausiliario

— Agente tecnico capo	}	8
— Agente tecnico		

Totale 8

TABELLA II

Pianta organica dei salariati permanenti
e delle guardie giurate

A) SALARIATI:

— Capi operai		5
— Cat. I - Specializzati	}	35
— Cat. II - Qualificati		
— Cat. III - Comuni		

B) GUARDIE GIURATE:

— Guardia giurata capo	}	40
— Guardia giurata scelta		
— Guardia giurata		

Totale 80

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sotgiu Girolamo. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Può essere una domanda anche superflua, ma vorrei, tuttavia, sapere dall'Assessore se queste tabelle rappresentano un ampliamento rispetto a quelle precedenti.

DEL RIO (D.C.), Assessore all'agricoltura e foreste. Certamente.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Ma allora io non vedo come sia sufficiente l'articolo 18 a consentire questo ampliamento di tabelle perché questo articolo, che costituisce il disposto finanziario della legge, fa riferimento al capitolo 212 il cui stanziamento è determinato in funzione di un certo organico. Nel momento in cui si presentano tabelle che ampliano quelle già esistenti è necessario aumentare quello stanziamento altrimenti si finisce per approvare una legge priva di alcun valore.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore vuole fornire il chiarimento richiesto?

DEL RIO (D.C.), Assessore all'agricoltura e foreste. Lo stanziamento del capitolo citato riguarda il contributo complessivo che viene dalla Regione devoluto all'Azienda forestale. All'interno poi di questo stanziamento l'Azienda ha un suo bilancio che naturalmente si articola in diversi capitoli: quindi se sarà necessario aumentare lo stanziamento per il

IV LEGISLATURA

CCLXXXIII SEDUTA

29 OTTOBRE 1964

capitolo del personale si farà uno storno da un altro capitolo su deliberazione del Consiglio di amministrazione. Questo è evidente, a parte il fatto che non tutto il personale che è previsto dalle nuove tabelle verrà immediatamente assunto. Siamo a fine di esercizio, quindi non ci saranno concorsi per il personale in questi due mesi che ci separano dalla fine dell'anno, che poi si riducono ad un mese perché la legge ha bisogno di un mese per essere approvata dagli organi di Governo. Se eventualmente si rendesse necessario bandire un concorso entro l'anno, il che è praticamente impossibile, vorrà dire che per il capitolo del bilancio dell'Azienda che riguarda il personale si renderà necessario un aumento dello stanziamento ed il Consiglio di amministrazione opererà uno storno da altro capitolo sempre dello stesso bilancio della Azienda.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Girolamo Sotgiu. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Mi permetto di considerare questa spiegazione non solo del tutto insufficiente, ma, a mio modo di vedere, anche non corrispondente a quella che è la normale prassi legislativa. Noi ci troveremo ad avere una legge che potrà essere, a mio modo di vedere, giustamente impugnata perché non è previsto lo stanziamento necessario, perché, ripeto, il riferimento al capitolo 212 del bilancio è un riferimento ben preciso che a sua volta si riferisce a certe leggi e a certe tabelle. Ora, il fatto che lei mi dica che nel corso di quest'anno la legge...

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Si riferisce all'Azienda demaniale. Tanto è vero che il contributo può essere variato di anno in anno.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Va bene, vedremo poi chi avrà ragione, onorevole Assessore.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sulle tabelle, le metto in votazione. Chi le approva alzi la mano.

(Sono approvate).

Poiché non sono ancora pervenuti tutti gli emendamenti annunciati, sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 45, viene ripresa alle ore 13 e 15).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza gli emendamenti annunciati. Si dia lettura dell'emendamento Congiu - Dettori - Soggiu Piero - Zucca sostitutivo parziale dell'art. 6.

TORRENTE, *Segretario*:

«Possono partecipare ai concorsi per la direzione generale dell'Azienda e per la direzione degli uffici provinciali di amministrazione i laureati in scienze forestali, i funzionari appartenenti al ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato ed i laureati in scienze agrarie ed in ingegneria che abbiano conseguito la specializzazione in scienze forestali».

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'emendamento Congiu - Dettori - Soggiu Piero - Zucca soppressivo del secondo comma dell'art. 6.

TORRENTE, *Segretario*:

«Il secondo comma dell'articolo 6 è soppresso».

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Ricordo che è stata data precedentemente lettura di un emendamento Atzeni Licio - Congiu tendente a sopprimere il terzo comma dell'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'ultimo comma dell'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'emendamento Congiu - Dettori - Soggiu Piero - Zucca sostitutivo totale dell'articolo 7.

TORRENTE, Segretario:

«E' istituito il Consiglio di Amministrazione per il personale dell'Azienda Foreste demaniali della Regione. Esso è costituito: dall'Assessore alla agricoltura e foreste, che lo presiede; dal Direttore dell'Azienda; dai direttori degli uffici provinciali di amministrazione; da un rappresentante di ciascuna delle carriere di cui alla tabella organica e da un rappresentante dei salariati permanenti e da uno delle guardie giurate. I rappresentanti di ciascuna delle carriere e dei salariati permanenti sono nominati per un triennio dall'Assessore all'agricoltura e foreste su designazione elettiva da parte di tutto il personale appartenente alla carriera ed alla categoria interessata.

I compiti e le funzioni del Consiglio d'amministrazione di cui al presente articolo sono quelli attribuiti dagli articoli 9 ed 11 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10 al Consiglio di Amministrazione per il personale dell'Amministrazione regionale».

PRESIDENTE. Ritengo che l'emendamento che portava il numero 4 debba intendersi ritirato.

Metto in votazione l'emendamento ora letto. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'emendamento Congiu - Dettori - Soggiu Piero - Zucca tendente ad istituire l'articolo 7 bis.

TORRENTE, Segretario:

«Art. 7 bis: con decreto dell'Assessore all'agricoltura e foreste, è costituita, all'ini-

zio di ogni triennio la Commissione di disciplina. Essa è composta da un Ispettore capo che la presiede e da due ispettori, uno dei quali esercita le funzioni di segretario. I compiti e le funzioni attribuiti al Consiglio di disciplina sono gli stessi attribuiti dagli articoli 10 e 11 alla Commissione di disciplina per il personale dell'Amministrazione regionale».

PRESIDENTE. Metto in votazione questo emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Comunico che sull'art. 13 non è stato raggiunto l'accordo. Oltre all'emendamento n. 3 Atzeni Licio - Congiu, di cui è già stata data lettura, sono pervenuti alla Presidenza altri tre emendamenti tutti a firma degli onorevoli Serra - Zaccagnini - Soggiu Piero. Se ne dia lettura.

TORRENTE, Segretario:

«Nel periodo che inizia con le parole: "All'Ufficio di Amministrazione di Nuoro" sopprimere le parole: "Per la tutela della fauna, della flora, delle piante officinali, del paesaggio"». (9)

«Nel periodo che inizia con le parole: "L'istituzione di nuovi comandi" sostituire le parole: "L'istituzione di nuovi comandi" con le parole: "L'organizzazione del comandi"». (10)

«Nel periodo che inizia con le parole: "L'istituzione di nuovi comandi" sopprimere le parole: "In relazione all'acquisizione al Demanio di nuovi complessi, ed all'istituzione del Parco nazionale"». (11)

PRESIDENTE. L'onorevole Congiu ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

CONGIU (P.C.I.). Io non vorrei ripetere quanto già detto nel corso della discussione

generale, ma voglio confermare che è assurdo affidare servizi di amministrazione o di qualsiasi altro genere ad un'Azienda come questa, in riferimento a un istituto, un ente, un qualche cosa che nascerà da un provvedimento che non esiste ancora.

Credetemi, noi non facciamo niente altro che prevedere di dare a qualche cosa che c'è, un qualche cosa sul quale non abbiamo ancora deciso. Ma se invece questo qualcosa è già stato deciso siamo ancora più contrari perché vorrà dire allora che la Giunta persegue il tentativo di determinare con atti amministrativi i dettati e della legge e del piano e dei programmi. Quindi noi siamo del parere che per ragioni di opportunità e per ragioni di principio questo comma dell'articolo 10 vada assolutamente soppresso.

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti 9, 10 e 11 possono illustrarli.

SERRA (D.C.). Con gli interventi della fase precedente dei colleghi Zaccagnini e Soggiu e di chi vi parla è stata messa in luce quale è la «mente» di questi emendamenti. Comunque riassumiamo. Nel comma relativo agli Uffici di amministrazione delle foreste demaniali, ove si parla di un ufficio per ogni Provincia si dice che all'Ufficio di amministrazione di Nuoro viene affidato il servizio di amministrazione di vigilanza dell'istituendo parco nazionale. Il collega Soggiu ha osservato che ove si riportassero le parole del testo del proponente per la tutela della fauna, della flora e delle piante officinali e del paesaggio si potrebbe, eventualmente, dar luogo a qualche dubbio, soprattutto, secondo me, in materia di competenza regionale, perché è noto che altra volta c'è stata contestata la competenza in materia di paesaggio. Io ricordo la mia proposta di legge in materia di servizi trasferiti dallo Stato alla Regione relativi a bellezze naturali eccetera. C'è stato contestato che questa competenza appartenesse all'Istituto regionale. Quindi è bene togliere queste parole che non alterano lo spirito dell'articolo perché, siccome facciamo riferimento sempre all'articolo 2 della legge 588, ri-

mane ferma anche la competenza di queste materie pur non occorrendo farne cenno specificatamente ed essendo sufficiente solo l'indicazione dell'articolo stesso.

Per quanto riguarda l'altro comma dell'articolo è stato osservato, mi pare dal collega Zaccagnini, che si parla di istituzione di nuovi comandi.

Ora, è evidente che l'istituzione di nuovi comandi intacca l'ordinamento istituzionale e l'organico dell'Azienda foreste demaniali, competenza esclusiva del Consiglio regionale, da attuarsi attraverso legge. Allora sarebbe bene parlare anziché di istituzione di nuovi comandi, di organizzazione dei comandi, in genere. Con una formulazione così generica come l'organizzazione di nuovi comandi, evidentemente, non incappiamo in eventuali impugnative da parte del Governo.

Nell'ultima parte dell'articolo inoltre togliendo l'inciso: «qualora...» eccetera evidentemente lasciamo genericamente la competenza della organizzazione dei comandi, anche per eventuali nuove necessità, al Consiglio di amministrazione dell'Azienda. Mi pare, quindi, di aver chiarito ciò che sono i termini di questi emendamenti che vogliono sfuggire, eventualmente, ad una osservazione di rilievo da parte del Governo, e, d'altra parte, lasciano integra la sostanza di ciò che il proponente intendeva sostenere nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo Assessore all'agricoltura e foreste per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti.

DEL RIO (D.C.), Assessore alla agricoltura e foreste. La Giunta è favorevole agli emendamenti ora illustrati dall'onorevole Serra. Rimane invece contraria all'emendamento illustrato dal collega Congiu per le ragioni che io ho già avuto modo di illustrare. Innanzitutto l'articolo 22 del Piano di rinascita è, a nostro avviso, precettivo, nel senso che istituisce il parco nazionale del Gennargentu determinando, semmai, ad altra legge la regolamentazione di determinati aspetti riguardan-

ti la polizia ecc. Nel Piano generale di rinascita e nel programma biennale che hanno valore di legge, perché approvati capitolo per capitolo dal Consiglio, è detto, ad un certo punto, che la gestione del parco è affidata alla Azienda forestale, per cui noi potremmo anche provvedervi domani con semplice atto amministrativo della Giunta oppure del Consiglio di amministrazione. Però proprio per venire incontro in qualche modo alle istanze più volte rivolteci dai banchi dell'opposizione, noi abbiamo voluto disciplinare la materia con legge. Quindi, onorevole Congiu, non ravviso proprio alcun contrasto sulla norma che vorremmo fosse sanzionata dal Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione lo emendamento n. 3 Atzeni Licio - Congiu. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento n. 9 Serra - Zaccagnini - Soggiu Piero. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento n. 11 Serra - Zaccagnini - Soggiu Piero. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento n. 13 Serra - Zaccagnini - Soggiu Piero. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 13 nelle restanti parti, cioè così come risulta modificato dal complesso degli emendamenti ora approvati. Chi approva l'articolo 13 alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: «Stato giuridico e ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Azienda delle Foreste demaniali della Regione Sarda».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	54
votanti	53
maggioranza	27
favorevoli	33
contrari	20
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Arru - Asara - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Bernard - Cadeddu - Cambosu - Campus - Cara - Cardia - Casu - Chessa - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Corrias - Dedola - Del Rio - De Magistris - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Ghirra - Giagu De Martini - Lai Giovanni Maria - Lay Giovanni - Latte - Macis Elodia - Melis - Mereu - Nioi - Pazzaglia - Pettinau - Pinna - Pisano - Prevosto - Puddu - Puligheddu - Raggio - Sassu - Serra - Soddu - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Cerioni).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno questo pomeriggio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle 13 e 45.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore
Avv. Marco Diliberto

Stabilimento Tipografico Editoriale G. Fossataro - Cagliari
Anno 1964